



LE AGGREGAZIONI AZIENDALI

Roma
18/12/2019

AUTORE
Pierluigi Adinolfi

Società a
partecipazione
pubblica
SIN S.p.A.

Raggruppamento
Temporaneo di
Imprese
RTI Almaviva

Gruppo
Cooperativo
Paritetico
Cooprogetti PD

INDICE

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO I – IL GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO	3
1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CARATTERISTICHE PRINCIPALI.....	3
1.2 IL PATRIMONIO DESTINATO	7
1.3 IL CASO DI SPECIE – GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO	
COOPROGETTI PD	10
1.3.1 <i>Cooprogetti PD</i>	12
1.3.2 <i>L'affare SIN</i>	14
1.3.3 <i>Struttura, funzionamento e requisiti del Gruppo Cooperativo</i>	
<i>Paritetico</i>	16
CAPITOLO II – I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE	21
2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CARATTERISTICHE PRINCIPALI....	21
2.2 IL MANDATO DI RAPPRESENTANZA DELLA MANDATARIA DEL RTI	27
2.3 IL CASO DI SPECIE – IL RTI ALMAVIVA	30
2.3.1 <i>Le imprese del RTI Almaviva</i>	30
2.3.2 <i>Struttura e regolamento del RTI</i>	33
2.3.3 <i>Costi generali del RTI</i>	39
2.3.4 <i>Le quote lavori</i>	40
2.3.5 <i>La perequazione finale</i>	41
CAPITOLO III – LE SOCIETA' PARTECIPATE	45
3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CARATTERISTICHE PRINCIPALI....	45
3.2 LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICO-PRIVATA	52
3.3 IL CASO DI SPECIE – LA SIN.....	54
3.3.1 <i>La procedura ad evidenza pubblica</i>	55
3.3.2 <i>L'Accordo Quadro</i>	60
3.3.3 <i>Atti Esecutivi e contratti passivi</i>	64
3.3.4 <i>Gli organi sociali</i>	66
3.3.5 <i>Lo scenario complessivo</i>	71
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA.....	72

INTRODUZIONE

Lo scopo della presente tesi di laurea è analizzare tre diverse tipologie di aggregazioni aziendali tra loro interconnesse da comuni finalità.

Nel prosieguo della trattazione gli argomenti presentati dal punto di vista teorico e normativo verranno puntualmente confrontati con dei casi di specie di organizzazioni aziendali effettivamente operative sul mercato.

In particolare:

- Nel capitolo I si tratterà delle aggregazioni tra società cooperative, analizzando la normativa di riferimento dei gruppi cooperativi paritetici (cfr. art. 2545 septies c.c.), con riferimento ai patrimoni destinati ad un determinato affare (cfr. artt. 2447-bis e ss. c.c.).

Il caso di specie presentato sarà il gruppo cooperativo paritetico costituito tra le cooperative Coopprogetti Soc. Coop., D.R.E.AM. Italia Soc. Coop., Corintea Soc. Coop. e A.R.P.A. Agrotecnica Soc. Coop.. Questo gruppo cooperativo paritetico prenderà il nome di “Coopprogetti PD”.

- Nel capitolo II si esamineranno i raggruppamenti temporanei di imprese (nel seguito “RTI”), approfondendo la normativa di riferimento ed analizzando una peculiarità che contraddistingue questa modalità di aggregazione, il mandato di rappresentanza che viene conferito alla Mandataria del RTI. Il caso di specie esposto sarà il RTI costituito tra Almaviva S.p.A., Auselda AED Group S.p.A. (oggi Green Aus S.p.A.), Sofiter S.p.A. (oggi Sofiter Tech S.r.l.), IBM Italia S.p.A., ISAF S.r.l. (oggi Telespazio S.p.A.), Agriconsulting S.p.A., Coopprogetti Soc. Coop. (in nome e per conto del gruppo Coopprogetti PD trattato nel capitolo I) ed Agrifuturo Soc. Coop..

Questo complesso raggruppamento temporaneo di imprese prenderà il nome di “RTI Almaviva”.

- Nel capitolo III chiuderemo la trattazione con le società partecipate, con particolare riferimento alle società a partecipazione pubblica e privata, analizzando la normativa di riferimento che le contraddistingue.

Il caso di specie presentato sarà la SIN S.p.A., una società partecipata al 51% dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ed al 49% dai soci privati componenti il RTI Almaviva (il raggruppamento temporaneo di imprese esposto nel capitolo II).

Ricapitolando brevemente, per procedere nella trattazione con una consapevole visione d'insieme del contesto, il gruppo Coopprogetti PD (cfr. capitolo I) è raggruppato nel RTI Almaviva (cfr. capitolo II), che a propria volta detiene il 49% della SIN S.p.A. (cfr. capitolo III).

CAPITOLO I – IL GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO

In questo capitolo si definisce una particolare tipologia di aggregazione, il gruppo cooperativo paritetico.

Tale strumento è stato introdotto con la riforma del diritto societario del 2003 e nel presente capitolo se ne analizza la normativa di riferimento e le principali caratteristiche, proseguendo con l'applicazione di tali principi al reale mercato del lavoro.

1.1 Normativa di riferimento e caratteristiche principali

L'art. 2545 septies del Codice Civile, a proposito del "Gruppo Cooperativo Paritetico", recita quanto segue: *"...Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:*

- 1. la durata;*
- 2. la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;*
- 3. l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;*
- 4. i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;*
- 5. i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.*

La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'Albo delle società cooperative⁽¹⁾...

¹ Si sostanzia in un accordo contrattuale con il quale le imprese cooperative, regolano, anche nella forma del consorzio, la direzione ed il coordinamento delle

Analizzando il dispositivo normativo possiamo notare che il contratto con il quale verrà formalizzata l'aggregazione delle cooperative dovrà indicare gli elementi e le condizioni fondamentali dell'integrazione.

In particolare l'atto costitutivo conterrà l'indicazione della cooperativa c.d. "capogruppo" alla quale saranno demandate, tra le altre cose, la direzione del gruppo stesso ed il coordinamento delle attività.

Ne consegue che, in virtù di quanto riportato nell'art. 2497 del Codice Civile, la cooperativa "capogruppo" sarà responsabile di eventuali violazioni in ordine alla propria attività nel caso dovesse arrecare danni alle altre cooperative appartenenti al gruppo relativamente alla quota di partecipazione, per effetto di una gestione in mala fede.

Per tale eventualità infatti il codice civile, all'art. 2497, disciplina come segue la responsabilità delle aziende nell'esercizio delle proprie funzioni di direzione e coordinamento: *"...Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente⁽²⁾ responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società⁽³⁾. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.*

rispettive imprese. La struttura del gruppo deve adeguarsi ai caratteri della mutualità al fine di rappresentare l'unico modello compatibile con le società mutualistiche. Tale modello deve essere capace di elaborare unitariamente le decisioni strategiche e la direzione amministrativa delle parti, di realizzare una gestione accentrata di servizi, risorse ed informazioni, attraverso un coordinamento dell'attività delle singole imprese aderenti e rispettoso dello scopo mutualistico dalle stesse perseguito.

² Chi esercita attività di direzione e coordinamento ha una responsabilità diretta di natura extracontrattuale. I soci ed i creditori sociali della controllata possono esperire un'azione diretta nei confronti della controllante.

³ Oggetto della tutela è il patrimonio sociale, soprattutto la partecipazione: esercizio in comune di una attività economica al fine di dividerne gli utili.

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario⁽⁴⁾...”.

Un'altra caratteristica importante risiede nella durata dell'aggregazione: il gruppo cooperativo paritetico avrà natura temporanea, in quanto l'effettiva durata prevista sarà legata ad un determinato obiettivo, ovvero all'espletamento dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo.

Infine il codice civile non prevede l'iscrizione nel registro imprese per i gruppi cooperativi paritetici.

Altresì non è prevista l'apertura di una partita I.V.A. in quanto il gruppo cooperativo paritetico non sarà un soggetto passivo d'imposta, ma lo saranno le cooperative che lo compongono.

La conformazione presentata rappresenta un chiaro esempio di cooperazione tra imprese.

In particolare è possibile definire due o più imprese in cooperazione se sussistono le seguenti condizioni:

- le imprese hanno un obiettivo comune da raggiungere;

⁴ A decorrere dal 15 agosto 2020, come disposto dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, l'ultimo comma sarà sostituito dal seguente: «Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario».

- le imprese condividono l'utilizzo di risorse anche diverse, ma complementari per l'occasione;
- le imprese definiscono la durata delle operazioni necessarie a raggiungere l'obiettivo condiviso (Lorenzoni G., 1990, *L'architettura di sviluppo delle imprese minori*, Il Mulino, Bologna).

Inoltre la cooperazione può avvenire:

- a monte, tra un produttore di beni e servizi finali ed uno o più suoi fornitori;
- a valle, tra un produttore e più distributori;
- lateralmente, tra vari produttori che si trovano sullo stesso livello nella filiera di produzione;

In riferimento a quest'ultimo caso sono frequenti le cooperazioni tra imprese che hanno competenze specializzate diverse relativamente alla produzione di un determinato bene.

Infine è possibile individuare due ulteriori tipologie di cooperazione: tra imprese "*simmetriche*" ed imprese "*asimmetriche*".

Nella prima tipologia, la cooperazione tra *imprese simmetriche*, la collaborazione comprende imprese di dimensioni simili che da sole non avrebbero risorse sufficienti alla realizzazione di un determinato progetto, ovvero al raggiungimento di una determinata opportunità (il caso di specie che verrà analizzato nel successivo paragrafo 1.3 attiene a questa categoria).

Altresì per le *imprese asimmetriche* la collaborazione prevede un'impresa con la funzione di leader nella progettazione, mentre le altre si occupano della produzione di risorse complementari al fine di realizzare il progetto in questione.

In conclusione è possibile trovare diverse tipologie di cooperazione, ma tutte presentano le fondamentali caratteristiche evidenziate dal succitato Lorenzoni: condividono risorse e/o competenze per un determinato periodo al fine di raggiungere un obiettivo comune.

1.2 Il Patrimonio Destinato

L'aggregazione di cooperative analizzata nel precedente paragrafo 1.1, nell'eventualità di gestione anche di ulteriori attività esterne al gruppo, potrebbe dar luogo a problemi dovuti ai debiti contratti dalle varie cooperative aderenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i debiti contratti dalla cooperativa capogruppo nell'esercizio di un'attività "estranea" al gruppo cooperativo paritetico potrebbero gravare sul patrimonio comune alle cooperative aderenti al gruppo stesso, arrecando pertanto alle altre partecipanti una penalizzazione ingiustificata.

Per ovviare ad analoghe eventualità il codice civile prevede uno strumento atto alla segregazione del patrimonio delle società, il **patrimonio destinato**.

Una società potrà costituire un patrimonio separato e distinto da quello proprio della società stessa, per destinare risorse ad un determinato affare.

La disciplina del patrimonio destinato è normata agli artt. 2447-bis e ss. del codice civile.

In particolare l'art. 2447-bis recita che: "...La società può:

- a) *costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;*
- b) *convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.*

Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali..."

Da quanto previsto nel dispositivo normativo sopra riportato, si evince che la caratteristica fondamentale del patrimonio destinato è quella di essere riferito ad uno specifico affare e, pertanto, si estingue alla realizzazione dell'affare cui è destinato ovvero alla sopravvenuta impossibilità di realizzarlo. In assenza della specificazione dell'esclusività ad un determinato affare non si produrrebbe il fondamentale effetto della segregazione sul piano della responsabilità patrimoniale, con la conseguenza che la società continuerebbe a rispondere con tutto il suo patrimonio.

L'affare oggetto del patrimonio destinato non potrà coincidere con la generale attività svolta dall'azienda, pertanto non sarebbe legittima la costituzione di un patrimonio destinato per un affare coincidente all'oggetto sociale dell'azienda nel quale viene costituito. Ne consegue che l'affare oggetto del patrimonio destinato dovrà essere di portata ridotta rispetto all'oggetto sociale dell'azienda *ospitante*.

A tal riguardo il patrimonio destinato non potrà essere di entità superiore al 10% del patrimonio netto della società nella quale viene costituito. Tale limitazione è posta a tutela dei creditori sociali preesistenti alla data di creazione del patrimonio destinato.

Come precedentemente anticipato i creditori derivanti dalle obbligazioni contratte per la realizzazione dello specifico affare per cui è stato costituito il patrimonio destinato, potranno aggredire esclusivamente il patrimonio a tal fine segregato e non quello della cooperativa che lo ha costituito. Viceversa i creditori della cooperativa "ospitante" potranno aggredire il patrimonio "proprio" della stessa e non il patrimonio destinato nella stessa. E' utile specificare che la separazione dei patrimoni non si applica alle obbligazioni che derivano da atti illeciti, in tale eventualità la società risponderà con tutto il proprio patrimonio, comprensivo della parte segregata.

Il legislatore ha poi voluto normare ulteriori aspetti legati alla costituzione di un patrimonio destinato:

- l'art. 2447 ter c.c. disciplina gli elementi che la deliberazione costitutiva, adottata a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo, dovrà contenere (l'affare specifico, i beni ed i rapporti giuridici compresi nel patrimonio, il piano economico-finanziario relativo all'affare specifico, l'eventuale apporto di terzi al patrimonio, le modalità di controllo sulla gestione, la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare con indicazione dei diritti che attribuiscono ai sottoscrittori, la nomina di un revisore legale sui conti dell'affare nell'eventualità che la società ospitante del patrimonio non ne fosse già dotata e le regole di rendicontazione);
- l'art. 2447 quater c.c. impone l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese della deliberazione di cui al precedente art. 2447 ter c.c., nonché disciplina il termine per eventuali opposizioni dei creditori (sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese); decorso tale termine i creditori della società ospitante non potranno rivalersi sul patrimonio destinato;
- l'art. 2447 quinquies c.c., con riferimento al dispositivo dell'art. 2447 quater, prevede l'eventualità che nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri. In questo caso il termine per eventuali opposizioni dei creditori non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri. Inoltre specifica la segregazione del patrimonio destinato da eventuali creditori esterni, con eccezione delle obbligazioni derivanti da fatto illecito (per cui, come visto nel presente paragrafo, la società risponde con l'intero patrimonio). Lo stesso articolo prevede altresì che gli atti compiuti in relazione all'affare specifico debbano riportare chiaramente tale indicazione (in assenza di

tale indicazione la società risponderà con il patrimonio residuo);

- l'art. 2447 sexies c.c. impone la tenuta separata di libri e scritture contabili inerenti l'affare specifico rispetto alle ulteriori attività della società;
- l'art. 2447 septies c.c. prevede gli obblighi imposti in fase di bilancio alle società ospitanti (beni e rapporti chiaramente individuati nello stato patrimoniale, rendiconto distinto e nota integrativa con specifica individuazione del valore e della tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato);
- l'art. 2447 octies c.c. disciplina le assemblee speciali in merito alle deliberazioni da emettere relativamente agli strumenti finanziari afferenti al patrimonio destinato;
- l'art. 2447 novies c.c. prevede l'estinzione del patrimonio destinato, che si concretizza quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare specifico. A tal fine viene redatto un rendiconto finale da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese. Gli eventuali creditori residui del patrimonio destinato potranno chiedere la liquidazione delle obbligazioni entro 90 giorni dal deposito mediante lettera raccomandata da inviare alla società.

1.3 Il caso di specie – Gruppo Cooperativo Paritetico Cooprogetti PD

Dopo aver esaminato la normativa di riferimento dei gruppi cooperativi paritetici, nonché aver analizzato l'istituto giuridico del patrimonio destinato, nel seguito si approfondisce l'argomento prendendo in considerazione un gruppo cooperativo paritetico effettivamente operativo sul mercato, il gruppo “**Cooprogetti PD**”.

Tale gruppo è stato costituito dalle seguenti *società cooperative*⁽⁵⁾:

- Coopprogetti Soc. Coop., nata nel 1976, opera nei seguenti settori: infrastrutture, ingegneria civile, architettura, pianificazione urbanistica e territoriale, ambiente, energia e risorse naturali, gestione dei rifiuti solidi, trattamento acque reflue, agricoltura e sicurezza alimentare, in Italia e all'estero. Fornisce servizi di progettazione, direzione lavori e assistenza tecnica, supporto operativo nei cantieri, servizi di topografia, geologia, agro forestazione, ingegneria, formazione professionale, rilevazioni fonometriche ed ambientali, modellazioni previsionali di impatto e clima acustico;
- D.R.E.AM. Italia Soc. Coop., nata nel 1978, opera nei seguenti settori: agricolo, forestale, faunistico ed ambientale fornendo servizi a livello nazionale ed internazionale. Ha l'obiettivo di contribuire allo sviluppo rurale sostenibile, alla protezione dell'ambiente e della fauna ed alla riqualificazione del territorio. Fornisce servizi di progettazione e direzione lavori, gestione e conservazione, monitoraggio e controllo, consulenza e formazione agli Enti Pubblici Nazionali e Regionali, Amministrazioni ed agli Organismi Pubblici Locali, alle Associazioni ed alle Imprese Pubbliche e Private;
- Corintea Soc. Coop., nata nel 1984, è una società di progettazione, di consulenza, di assistenza e di

⁵ Sono società a capitale variabile. Si distinguono in società cooperative a mutualità prevalente e altre società cooperative, a seconda che esistano o meno nello statuto della società clausole limitative della distribuzione di utili o riserve ai soci, e l'attività sia svolta prevalentemente a favore di quest'ultimi.

Le società cooperative si differenziano, pertanto, dalle altre società di capitali proprio perché non sono votate a raggiungere un utile da distribuire fra i soci, ma hanno lo scopo di fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai soci, a condizioni più vantaggiose di quelle offerte dal mercato.

formazione. Svolge servizi di progettazione, studio e consulenza su tematiche riguardanti l'ambiente, l'agricoltura, la forestazione e lo sviluppo locale sostenibile, a favore di committenti pubblici e privati;

- A.R.P.A. Agrotecnica Soc. Coop., nata nel 1984, opera nei seguenti settori: GIS, enologia, produzioni biologiche a basso impatto e sostenibili, orticoltura, lattiero caseario. Svolge attività di consulenza agronomica e progettazione per cooperative agricole e agroalimentari, ed esegue indagini territoriali. Inoltre dal 1997 ha esteso il proprio mercato al commercio al dettaglio nel settore del biologico.

Le cooperative sopra citate, al fine di definire e formalizzare l'integrazione, hanno dovuto stipulare una serie di negozi giuridici, dei quali si elencano di seguito i più aderenti alla presente analisi e se ne evidenzia il contenuto nel prosieguo della trattazione:

- Accordo del 25 luglio 2007 tra le cooperative aderenti al gruppo Coopprogetti PD;
- Assemblea Soci Straordinaria di Coopprogetti Soc. Coop. del 29 agosto 2007;
- Atto Costitutivo del gruppo cooperativo paritetico "Coopprogetti PD" del 15 ottobre 2007.

1.3.1 Coopprogetti PD

In data 25 luglio 2007 le cooperative Coopprogetti Soc. Coop., D.R.E.AM Italia Soc. Coop., Corintea Soc. Coop. ed Agrotecnica A.R.P.A. Soc. Coop. hanno stipulato un Accordo al fine di partecipare congiuntamente ad un progetto comune.

Il progetto comune consisteva nella partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica indetta dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (nel seguito solo "AGEA") al fine di individuare il socio privato

di minoranza del Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura (nel seguito solo "SIN").

Pertanto il socio privato di minoranza così individuato avrebbe dovuto acquisire una partecipazione azionaria nella SIN.

L'Accordo del 25 luglio 2007 prevedeva la costituzione di un gruppo cooperativo paritetico definendo come capogruppo la Coopprogetti Soc. Coop. (nel seguito anche "capogruppo"), alla quale venivano affidate le funzioni di direzione e coordinamento delle ulteriori cooperative: D.R.E.AM. Italia Soc. Coop., Corintea Soc. Coop. e A.R.P.A. Agrotecnica Soc. Coop. (nel seguito anche "associate").

Il gruppo cooperativo paritetico costituito è nominato per brevità "Coopprogetti PD".

Il gruppo Coopprogetti PD, in raggruppamento temporaneo di imprese con altre sette società (cfr. capitolo III, par. 2.3), risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica indetta dall'AGEA, ha proceduto con l'acquisizione della partecipazione azionaria nella SIN.

Tale partecipazione avrebbe garantito al gruppo Coopprogetti PD l'acquisizione di lavori per un periodo di 9 anni, al termine dei quali il socio privato di minoranza della SIN avrebbe dovuto cedere le azioni acquisite.

Al fine di acquisire la suddetta partecipazione azionaria nella SIN e per finanziare l'operazione, le cooperative componenti il gruppo Coopprogetti PD, tenendo anche in considerazione i problemi che sarebbero potuti venire a crearsi nei rapporti creditizi/debitori esterni evidenziati nel precedente paragrafo 1.2, hanno convenuto l'esigenza di costituire un patrimonio destinato presso la cooperativa capogruppo.

A tale riguardo l'Accordo del 25 luglio 2007 definiva, tra le altre cose, anche le attività riferite al patrimonio destinato costituito dalla capogruppo.

In particolare l'affare specifico del patrimonio destinato avrebbe compreso tutte le attività derivanti dalla partecipazione della cooperativa

capogruppo in SIN. Nel seguito ci riferiremo ad esso con la dicitura “*affare SIN*”.

Il 15 ottobre 2007 è stato stipulato l’Atto Costitutivo del Gruppo Cooperativo Paritetico “Cooprogetti PD”.

Lo scopo del gruppo “Cooprogetti PD” è il seguente:

- migliorare i *servizi mutualistic*⁽⁶⁾ offerti ai soci cooperatori delle cooperative partecipanti mediante la gestione comune del patrimonio destinato costituito dalla capogruppo per la partecipazione in SIN;
- sviluppare e consolidare le strutture aziendali delle partecipanti in particolare attraverso la gestione della partecipazione che la capogruppo ha acquisito, per conto di tutte le cooperative partecipanti, in SIN;
- eseguire, da parte delle cooperative partecipanti, i lavori che deriveranno dalla SIN.

In particolare costituisce oggetto del coordinamento del gruppo l’attribuzione alle cooperative partecipanti degli appalti che la capogruppo stessa acquisirà da parte della SIN.

Il gruppo Cooprogetti PD ha durata fino al 31 dicembre 2027, ovvero, se anteriore, fino alla data di conclusione della liquidazione della partecipazione in SIN.

1.3.2 L’affare SIN

Per acquisire la partecipazione in SIN, e pertanto per permettere l’espletamento dell’affare SIN, Cooprogetti PD ha dovuto dotarsi di una disponibilità finanziaria pari a € 6.170.327,24, di cui € 80.705,67 per l’acquisto del capitale sociale SIN e € 6.089.621,37 per la remunerazione

⁶ Caratteristica funzionale precipua delle società cooperative è il perseguimento del c.d. scopo mutualistico, cioè della finalità di fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che potrebbero ottenere sul mercato.

del *sovrapprezzo azioni*⁽⁷⁾. La partecipazione di Cooprogetti PD in SIN corrisponde al 7% del socio privato di minoranza.

Le cooperative associate, al fine di favorire l'integrazione con la capogruppo, ed in considerazione che il patrimonio destinato sarebbe stato costituito dalla capogruppo, hanno acquisito lo status di soci cooperatori persone giuridiche all'interno della compagine societaria della capogruppo stessa.

In data 29 agosto 2007 si è tenuta l'Assemblea Soci Straordinaria della capogruppo, la Cooprogetti Soc. Coop., nella quale è stata deliberata, all'unanimità dei Soci, la costituzione di un patrimonio destinato di importo inferiore al 10% del valore del patrimonio totale della stessa capogruppo (cfr. art. 2447 bis c.c.).

Tale deliberazione è stata eseguita, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2447 quater del codice civile, decorsi sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese.

Sempre nel corso dell'Assemblea Straordinaria del 29 agosto 2007 è stata deliberata l'emissione di strumenti finanziari afferenti al patrimonio destinato per la realizzazione dell'affare SIN.

Le cooperative associate, unitamente alla cooperativa capogruppo, hanno concorso al finanziamento dell'affare SIN all'interno del patrimonio destinato costituito dalla capogruppo, ciascuna per la propria quota di competenza come di seguito definita:

- Cooprogetti Soc. Coop. 28%
- Corintea Soc. Coop. 28%
- D.R.E.AM. Italia Soc. Coop. 28%
- A.R.P.A. Agrotecnica Soc. Coop. 16%

In particolare le cooperative associate hanno sottoscritto strumenti finanziari partecipativi e, pertanto, hanno i seguenti diritti:

⁷ Il sovrapprezzo azioni è la maggiorazione, rispetto al valore nominale, del prezzo da pagarsi all'atto della sottoscrizione di nuove azioni emesse in sede di aumento del capitale sociale.

- Partecipazione, in termini proporzionali agli apporti rappresentati dagli strumenti finanziari sottoscritti, all'utile ed alla perdita di impresa del patrimonio destinato (unitamente alla cooperativa capogruppo per la quota di propria competenza);
- Diritti di rappresentanza negli organi sociali della cooperativa capogruppo e di attribuzione delle responsabilità gestionali riguardo al patrimonio destinato anche attraverso la partecipazione al Comitato di Gruppo Cooperativo Paritetico (nel seguito anche "CdG", cfr. par. 1.3.3).

Il patrimonio destinato risulta per sua natura "segregato" rispetto al patrimonio della cooperativa "ospitante" (cfr. paragrafo 1.2), pertanto alle cooperative associate non sarà attribuito alcun diritto sul patrimonio della capogruppo, ma avranno unicamente "accesso" al patrimonio destinato all'affare SIN.

1.3.3 Struttura, funzionamento e requisiti del Gruppo Cooperativo Paritetico

Il succitato Accordo del 25 luglio 2007, al fine di individuare un organo che prendesse le decisioni relative alla gestione delle attività derivanti dalla partecipazione della capogruppo in SIN, ha definito l'istituzione di un **Comitato di Gruppo Cooperativo Paritetico (CdG)**, composto dal presidente della cooperativa capogruppo e da un rappresentante di ciascuna delle cooperative associate.

Pertanto l'organo supremo a cui è stata demandata la gestione del gruppo cooperativo paritetico Coopprogetti PD e del correlato patrimonio destinato è il CdG.

Il CdG, con riferimento alle attività collegate con l'affare SIN, ha competenza esclusiva nelle decisioni in merito a:

- Scelte strategiche per alleanze e per la gestione dell'attività;
- Determinazione dei criteri generali per la politica del personale e del sistema prezzi interno per il distacco di personale;
- Determinazione del budget dei costi generali delle attività riferite alla partecipazione in SIN;
- Scelte logistiche;
- Rapporti con istituti di credito;
- Approvazione della ripartizione lavori fra le cooperative partecipanti al gruppo;
- Determinazione dei criteri per la regolazione dei flussi finanziari all'interno del Patrimonio destinato;
- Predisposizione dei rendiconti preventivi e consuntivi del patrimonio destinato.

Le decisioni del CdG verranno assunte a maggioranza semplice dei rappresentanti, con voto doppio del presidente della capogruppo in caso di parità.

Inoltre al presidente della capogruppo saranno affidate la tenuta delle relazioni strategiche in merito al sistema di rapporti afferenti alla partecipazione in SIN, nonché la funzione di interfaccia tra gli organismi della capogruppo (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Assemblea Soci) e le cooperative associate, con funzione di garanzia degli impegni assunti con la costituzione del gruppo Cooprogetti PD e del relativo patrimonio destinato.

Come visto nel precedente paragrafo 1.1, i gruppi cooperativi paritetici non sono soggetti passivi d'imposta, pertanto è la capogruppo a rappresentare il gruppo Cooprogetti PD nei rapporti con i soggetti terzi.

La capogruppo, avendo costituito al proprio interno la segregazione patrimoniale, è obbligata a tenere una contabilità distinta relativamente all'affare SIN (cfr. artt. 2447 sexies e septies c.c.).

Come previsto dall'Atto Costitutivo di Cooprogetti PD, la capogruppo attribuirà alle cooperative associate incarichi specifici relativi alla realizzazione degli appalti acquisiti in conseguenza della partecipazione in SIN, sulla base delle decisioni del CdG, nel rispetto delle quote di partecipazione di cui al precedente par. 1.3.2.

Il CdG deciderà secondo criteri di proporzionalità, omogeneità e pari redditività nelle assegnazioni lavori alle cooperative partecipanti.

In considerazione della struttura del gruppo che si è venuta a delineare, la capogruppo, detentrica al proprio interno del patrimonio destinato, fatturerà ai terzi le prestazioni eseguite nell'esercizio dell'espletamento dell'affare SIN.

Questo in virtù del fatto che il gruppo cooperativo paritetico, come analizzato nel precedente paragrafo 1.1, non è soggetto passivo d'imposta e non ha una partita I.V.A..

Conseguentemente le associate fattureranno alla capogruppo, a valere sul patrimonio destinato, le prestazioni rispettivamente eseguite, al netto dei costi generali e finanziari.

A mero scopo esemplificativo, si intendono costi generali e finanziari:

- gli oneri finanziari relativi a debiti contratti nell'interesse del patrimonio destinato;
- i costi amministrativi e gestionali sostenuti nell'interesse del patrimonio destinato;
- i costi di formazione, trasferte, rappresentanza e simili determinati dal CdG.

Infine l'Atto Costitutivo di Cooprogetti PD prevede che le cooperative partecipanti possono recedere a norma di legge, qualora le condizioni della partecipazione al gruppo risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Il recesso dal gruppo Cooprogetti PD è altresì consentito per giusta causa, la cui sussistenza dovrà essere valutata ed approvata da parte del CdG.

Al momento della conclusione naturale del gruppo Cooprogetti PD e, di conseguenza alla chiusura del patrimonio destinato all'affare SIN, sorgerà l'esigenza di dividere i *requisiti*⁸⁾ maturati nell'esercizio dell'attività di Cooprogetti PD – per mezzo delle risorse del patrimonio destinato all'affare SIN – nell'interesse delle cooperative partecipanti.

Come previsto dalla normativa di riferimento (art. 2545 septies c.c.) il gruppo cooperativo paritetico è il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese. Inoltre il gruppo cooperativo paritetico, non essendo un soggetto passivo d'imposta, è stato rappresentato dalla cooperativa capogruppo nei rapporti con i soggetti terzi, questo nell'espletamento dello scopo del gruppo, specificato nel paragrafo 1.3.1, e con le risorse del patrimonio destinato all'affare SIN, risorse finanziate da tutte le cooperative partecipanti al gruppo Cooprogetti PD secondo la propria quota di competenza come indentificata nel precedente paragrafo 1.3.2.

Da tale disamina risulta evidente che i requisiti maturati nel periodo di attività del gruppo sono inizialmente in carico alla capogruppo solo per la natura dell'aggregazione, ma saranno da ripartire equamente tra la capogruppo e le associate secondo le rispettive partecipazioni.

⁸ Per partecipare a gare di appalto pubbliche sono richiesti dei requisiti specifici che qualificano il concorrente e lo ammettono a partecipare alla procedura in questione. I requisiti di partecipazione sono requisiti di qualificazione prescritti dalla legge o richiesti dalla stazione appaltante nel bando di gara, con cui i concorrenti dimostrano di possedere la capacità di eseguire correttamente l'opera o la fornitura o il servizio oggetto dell'appalto. I requisiti di partecipazione si dividono in requisiti di ordine generale e requisiti di ordine speciale. I requisiti di ordine generale concernono l'affidabilità morale e professionale del concorrente e sono elencati nell'art. 217 del D.lgs. 50/2016. La loro mancanza è sempre causa di esclusione dalla gara, a prescindere dal loro richiamo nel bando di gara. I requisiti di ordine speciale concernono invece la concreta esperienza e capacità professionale del concorrente a svolgere l'appalto, sul piano sia economico che tecnico.

Nella seguente *figura 1* si riporta uno schema di immediata lettura al fine di facilitare la comprensione dei collegamenti relativamente al caso di specie proposto.




Figura 1 - Gruppo Cooperativo Paritetico "Cooprogetti PD"

CAPITOLO II – I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

In questo capitolo si analizzano i Raggruppamenti Temporanei di Imprese dal punto di vista normativo, approfondendone le caratteristiche essenziali per poi discutere di un caso di specie operativo dal 2008 sul mercato nel settore dell'agricoltura.

Si specifica che i termini Associazioni Temporanee di Imprese e Raggruppamenti Temporanei di Imprese si riferiscono allo stesso concetto e possono essere utilizzati intercambiabilmente; nel seguito della presente tesi di laurea ci riferiremo ad essi anche con l'acronimo "RTI".

2.1 Normativa di riferimento e caratteristiche principali

I RTI hanno lo scopo di garantire un'ampia partecipazione alle gare d'appalto.

In particolare lo strumento legislativo dei RTI consente l'intervento di operatori economici che singolarmente non avrebbero i requisiti necessari alla partecipazione alla gara garantendo al contempo la realizzazione dell'appalto nell'interesse della stazione appaltante. In pratica, da un punto di vista economico, tale strumento nasce dalla necessità di eseguire attraverso la collaborazione delle diverse imprese raggruppate un'opera che per la sua complessità e/o onerosità potrebbe essere irrealizzabile da un'unica impresa.

Dal lato dei raggruppati si crea un'organizzazione che mette in collegamento imprese con un comune scopo dettato dal medesimo affare, mentre dal lato della stazione appaltante si ha un'unica impresa interlocutrice (l'impresa mandataria) a fronte di una pluralità di imprese raggruppate (mandanti) che concorrono alla realizzazione dell'intero appalto nel rispetto delle proprie competenze e/o specializzazioni.

In concreto la costituzione di una RTI mira a realizzare una forma di cooperazione caratterizzata da occasionalità, temporaneità e

limitatezza, finalizzata alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte di imprese che possono integrare capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative in vista dell'aggiudicazione o della esecuzione di un'opera nel suo complesso.

Il Codice dei contratti pubblici, c.d. Codice degli Appalti, Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, definisce nell'art. 3 comma 1 lettera u) il raggruppamento temporaneo di imprese come “...*un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta...*”.

Gli artt. 45 e 46 del citato Codice dei contratti pubblici includono i RTI tra gli operatori economici che possono partecipare ad una procedura di gara in forma associata, mentre gli artt. 47 e 48 definiscono i requisiti normativi richiesti per la partecipazione alle gare, per la costituzione, nonché le responsabilità e i limiti dei RTI.

In particolare l'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, delineando il concetto di “operatore economico”, chiarisce che gli RTI sono ammessi a partecipare alle gare di appalto e che possono essere costituiti da:

- imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali e società cooperative;
- consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane;
- consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.

Nell'art. 48 del Codice dei contratti pubblici, inoltre, si prevede espressamente che gli operatori economici che costituiscono un RTI devono conferire, con unico atto, il mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore designato quale impresa mandataria (la

quale presenta l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti). Questo aspetto verrà approfondito nel successivo paragrafo 2.2.

La normativa vigente individua tre tipologie di RTI:

- **RTI verticale** - per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale, nel caso di lavori, l'impresa mandataria realizza i lavori della categoria *prevalente*⁽¹⁾ oppure, nel caso di forniture o servizi, effettua le prestazioni indicate come principali. In questa tipologia le altre imprese (mandanti) hanno la responsabilità delle sole opere *scorporate*⁽²⁾, salva la responsabilità della mandataria per l'intera opera;
- **RTI orizzontale** - per raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata, nel caso di lavori, a realizzare i lavori della stessa categoria, mentre, nel caso di forniture o servizi, ad effettuare il medesimo tipo di prestazione;
- **RTI misto** - per raggruppamento temporaneo di tipo misto si intende una forma di raggruppamento di tipo verticale in cui la mandataria o le mandanti si riuniscono in un sub-raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale per realizzare rispettivamente le attività della categoria prevalente o quelle delle categorie scorporate.

¹ Le attività di categoria prevalente sono quelle con l'importo più elevato fra quelle costituenti l'appalto.

² Le attività scorporabili sono quelle definite all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) del D.lgs. n. 50 del 2016, ossia "...la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11...".

Occorre inoltre osservare che, in funzione che si tratti di RTI di tipo orizzontale, verticale o misto, variano le modalità con cui potranno essere prestate le *garanzie*⁽³⁾ richieste dalle stazioni appaltanti.

Per concludere si riportano di seguito le caratteristiche fondamentali ravvisabili nei RTI:

- **struttura aggregativa:** come è stato già accennato in precedenza, i RTI sono costituiti da una società capo gruppo, mandataria, e da società mandanti.
- **mandato di rappresentanza:** il mandato, gratuito ed irrevocabile salvo che per giusta causa (la revoca non ha comunque effetto nei confronti della stazione appaltante) deve risultare quanto meno da scrittura privata autenticata e la relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.
- **l'atto costitutivo:** può essere formalizzato tramite scrittura privata oppure, in alternativa, con atto pubblico dal notaio.
- **legittimazione processuale:** alla mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti fino alla estinzione di ogni rapporto. La norma, così formulata, stabilisce la legittimazione processuale attiva della mandataria di un raggruppamento temporaneo (ovvero per il quale sia stato conferito all'impresa mandataria un mandato con rappresentanza da parte di tutte

³ Come previsto dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici, ogni operatore che vorrà partecipare ad una procedura di gara dovrà corredare l'offerta da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito. Tale importo potrebbe essere motivatamente ridotto ovvero incrementato dalla stazione appaltante in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto. Altresì, in caso di aggiudicazione della gara, l'art. 103 del Codice dei contratti pubblici prevede che per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", pari al 10% dell'importo contrattuale. Tale percentuale potrebbe subire variazioni in considerazione del ribasso effettuato dall'operatore economico in sede di offerta.

le mandanti). Viene in ogni caso espressamente prevista la facoltà della stazione appaltante di far valere direttamente nei confronti delle imprese mandanti le relative responsabilità.

- **responsabilità delle imprese costituenti i RTI:** nel caso di RTI di tipo verticale ogni società ha un suo ruolo con una determinata competenza, la responsabilità è *pro quota*⁽⁴⁾ limitatamente ai lavori di propria competenza e *solidale*⁽⁵⁾ alla mandataria che è responsabile nei confronti del committente della corretta e puntuale esecuzione dell'attività. Nel caso di RTI di tipo orizzontale la responsabilità è illimitata e solidale. Nel caso misto invece la mandataria del raggruppamento principale sarà responsabile solidamente per tutta l'opera e le mandatarie dello stesso raggruppamento saranno responsabili con la capogruppo solo per la parte dell'opera c.d. principale. Quanto alla parte scorporata, la capogruppo e ciascuna impresa mandataria sono responsabili in solido relativamente a tale parte;
- **qualificazione giuridica del raggruppamento:** il RTI non ha soggettività giuridica unitaria ma è un raggruppamento nel quale le singole imprese rimangono sempre autonome ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri contributivi ed assicurativi. Pur riconoscendo tale peculiarità, l'associazione temporanea di imprese, ai sensi del Codice de contratti pubblici, D.lgs. 50/2016, è riconosciuta come operatore economico al fine di poter partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. I RTI non costituiscono un nuovo soggetto fiscale ma bisogna fare attenzione a casi

⁴ In caso di responsabilità pro quota l'impresa del RTI risponde dell'obbligazione solamente per la propria quota di competenza.

⁵ In caso di responsabilità solidale, il creditore, nel caso in questione la stazione appaltante, può rivalersi dell'obbligazione per l'intero su un'impresa qualsiasi, indipendentemente dalla quota di competenza.

particolari. Ad esempio, se l'oggetto dell'appalto non è divisibile, in questo caso si ipotizza l'esistenza di una associazione che nella sostanza è come se fosse una società di fatto con tutti gli obblighi ad esso derivanti, contabili e fiscali;

- **durata:** Il contratto di un RTI ha come termine la fine dei lavori con il collaudo eseguito in conformità ai requisiti tecnici indicati nel capitolato;
- **pubblicità dell'atto costitutivo:** non esiste obbligo di iscrizione al registro imprese ovvero altre forme pubblicitarie;
- **principio di immodificabilità soggettiva dei RTI:** la normativa vieta qualsiasi modifica della composizione dei RTI rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta ad eccezione delle ipotesi contemplate dall'48 del Codice dei Contratti pubblici e riportate nel successivo punto. Tale divieto, posto a presidio dei canoni di trasparenza e di par condicio, se non rispettato, determina l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, oltre che l'esclusione dei concorrenti riuniti.
- **sostituzione dell'operatore economico:** in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione della mandataria o di una delle mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto con altro operatore economico purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori, servizi o forniture ancora da eseguire. In mancanza delle suddette condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto (cfr. art. 48 del D.lgs. 50 del 2016, commi 17 e 18).

2.2 Il mandato di rappresentanza della Mandataria del RTI

Si definisce mandataria del RTI la società che riceve il mandato con rappresentanza dai raggruppati.

Secondo l'art. 48 del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 50/2016, infatti, all'atto della costituzione del raggruppamento temporaneo, deve essere individuata una società, detta mandataria, a cui *“conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza”*.

Tale mandato si perfeziona con atto pubblico ovvero con scrittura privata autenticata e la relativa *procura*⁽⁶⁾ deve essere conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria.

Il mandato è irrevocabile, a titolo gratuito ed è parte integrante dell'atto costitutivo del RTI. Occorre precisare che esso non dà luogo ad una comune organizzazione d'impresa e che ogni associato mantiene la propria struttura autonoma ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Tuttavia, alla mandataria si riconosce un ruolo di maggior peso per capacità tecniche, competenze manageriali, finanziarie e nella generalità dei casi, gli viene affidato il ruolo di coordinamento dei lavori.

Per quanto riguarda la revoca del mandato, sempre secondo quanto previsto nell'art. 48 del D.lgs. 50/2016, tale revoca *“per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento”*.

Un altro aspetto essenziale da precisare riguarda la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti, che

⁶ La procura è lo strumento giuridico mediante il quale un soggetto (rappresentato o mandante) conferisce ad altro soggetto (rappresentante o procuratore) il potere di agire in suo nome e conto nel compimento di atti giuridici i cui effetti sorgeranno direttamente in capo al rappresentato.

spetta alla mandataria nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Inoltre, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'art. 48 del Codice dei contratti pubblici prevede che:

- *“la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto”* (cfr. comma 17);
- *“il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”* (cfr. comma 18).

Infine, relativamente ai requisiti di qualificazione delle mandatarie, si prende in esame l'articolo 92 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, ancora valido in base all'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici fino all'adozione del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice stesso.

I requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti si differenziano a seconda della tipologia di RTI (cfr. citato art. 92 del D.P.R. n. 207/2010):

- per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, i requisiti richiesti *“nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”*;
- per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti sono *“posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente”*.

2.3 Il caso di specie – Il RTI Almaviva

Avendo analizzato le principali caratteristiche dei RTI, nonché le correlate responsabilità imposte alla mandataria del raggruppamento, proseguiamo la trattazione analizzando un RTI costituito il 4 settembre 2007 e tutt'ora operativo sul mercato, il raggruppamento temporaneo di imprese denominato **RTI Almaviva** (dal nome dell'impresa mandataria).

Nel prosieguo della trattazione si analizzano le principali caratteristiche del RTI Almaviva anche mediante l'approfondimento dei più significativi negozi giuridici che le imprese raggruppate hanno dovuto stipulare per formalizzare e regolamentare l'aggregazione ed in particolare:

- Accordo per la partecipazione alla Gara indetta da AGEA per la "Scelta del socio privato di minoranza della SIN" del 7 aprile 2006 (nel seguito per brevità anche "Accordo");
- Regolamento di Raggruppamento Temporaneo di Impresa del 7 aprile 2006;
- Atto Costitutivo di RTI del 4 settembre 2007.

2.3.1 Le imprese del RTI Almaviva

Il RTI Almaviva è un RTI orizzontale (cfr. par. 2.1) composto dalle seguenti raggruppate:

- Almaviva S.p.A., mandataria del raggruppamento, è un'azienda che opera nella tecnologia dell'informazione e nei servizi di outsourcing (CRM Customer Experience) a livello globale. Presenta varie sedi, in Italia ed all'estero, e con 45.000 persone, 11.000 in Italia e 34.000 all'estero, è il 5° gruppo privato italiano per numero di occupati al mondo, con un fatturato nel 2018 pari a 823 milioni di euro;
- Green Aus S.p.A. è un'azienda che opera nel mercato dei servizi ICT e della consulenza informatica quale System

Integrator specializzato nell'analisi, progettazione, realizzazione e conduzione di sistemi informativi complessi, nell'esecuzione di servizi di ingegneria agronomica e del territorio, nonché della sicurezza informatica. Green Aus non faceva parte del raggruppamento iniziale costituito nel settembre del 2007, ma è subentrata nel 2015 in luogo della Auselda AED Group S.p.A., azienda in procedura di Amministrazione Straordinaria (cfr. par. 2.1);

- Sofiter Tech S.r.l. è un'azienda che eroga consulenza e servizi alle imprese, in aree operative e funzionali che vanno dall'analisi e progettazione organizzativa, alla realizzazione di sistemi integrati per la gestione delle informazioni e dei processi di business. Sofiter Tech non faceva parte del raggruppamento iniziale costituito nel settembre del 2007, ma è subentrata nel 2016 in luogo della Sofiter S.p.A., azienda in procedura di Fallimento (cfr. par. 2.1);
- IBM Italia S.p.A. è un'azienda statunitense, tra le maggiori al mondo nel settore informatico. Produce e commercializza hardware, software e servizi informatici, offre infrastrutture, servizi di hosting, servizi di cloud computing, intelligenza artificiale e consulenza nel settore informatico e strategico;
- Telespazio S.p.A. è una *joint venture*⁽⁷⁾ tra Leonardo (67%) e Thales (33%), è uno dei leader europei e tra i principali operatori al mondo nel campo delle soluzioni e dei servizi satellitari. La società ha la sua direzione generale a Roma,

⁷ Una *joint venture* (associazione temporanea di imprese) è un contratto con cui due o più imprese si accordano per collaborare al fine del raggiungimento di un determinato scopo o all'esecuzione di un progetto. La *joint venture* è un vero contratto e non costituisce un nuovo soggetto di diritto distinto dalle imprese che lo hanno stipulato.

può contare su circa 2.500 dipendenti, un capitale sociale di 50 milioni di euro, e dispone di una rete internazionale di centri spaziali e teleporti. Telespazio non faceva parte del raggruppamento iniziale costituito nel settembre 2007, ma è subentrata nel 2010 acquisendo la ISAF S.r.l.;

- Agriconsulting S.p.A. è un'azienda nata nel 1966 che offre servizi in campo agricolo, territoriale e ambientale realizzati secondo un approccio multidisciplinare che consente di rispondere in maniera moderna ed efficace a tutte le necessità dei clienti;
- Coopprogetti Soc. Coop., già presentata nel precedente paragrafo 1.3, partecipa al presente raggruppamento in qualità di capogruppo del Gruppo Cooperativo Paritetico Coopprogetti PD, in nome e per conto di tutte le cooperative partecipanti al gruppo, nell'espletamento del progetto comune esaminato nel precedente paragrafo 1.3.1;
- Agrifuturo Soc. Coop. è una società cooperativa fra tecnici agricoli a mutualità prevalente, sorta nel 1993, con il compito di supporto all'attività dei tecnici agricoli liberi professionisti e offrendo loro concrete opportunità di lavoro professionale.

Le imprese sopra elencate, in data 7 aprile 2006, hanno stipulato un Accordo per la partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica indetta dall'AGEA al fine di individuare il socio privato di minoranza della SIN (si tratta della procedura già menzionata nel precedente par. 1.3.1 in occasione dell'analisi del gruppo Coopprogetti PD).

In tale Accordo, oltre ad attribuire il ruolo di mandataria del costituendo raggruppamento alla società Almaviva S.p.A., le imprese si impegnavano, in caso di aggiudicazione della procedura, a formalizzare tutti i conseguenti negozi giuridici atti alla costituzione di un RTI.

Inoltre l'Accordo definiva le quote di partecipazione dei soci privati di minoranza al capitale sociale della SIN come di seguito riportate:

- Almaviva 19,60%
- Auselda AED Group (oggi Green Aus) 9,80%
- IBM 3,53%
- Agriconsulting 2,94%
- Sofiter (oggi Sofiter Tech) 4,90%
- Coopprogetti (per conto del gruppo Coopprogetti PD, cfr. parr. 1.3.1 e 1.3.2) 3,43%
- Agrifuturo 0,88%
- Isaf (oggi Telespazio) 3,92%

per un totale pari al 49%.

In pari data alla stipulazione dell'Accordo, il 7 aprile 2006, le imprese del RTI hanno sottoscritto il Regolamento del raggruppamento temporaneo d'impresa, nel quale si impegnavano, in ottemperanza di quanto previsto dall'48 del Codice dei Contratti pubblici ed analizzato nel precedente par. 2.1, a non cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi derivanti dalla costituzione del RTI in questione, ed a non sostituirsi con un terzo nell'esecuzione delle prestazioni che deriveranno dall'aggiudicazione della procedura indetta da AGEA, se non in forza del preventivo consenso scritto di tutte le raggruppante.

In data 25 giugno 2007 la stazione appaltante, l'AGEA, ha comunicato l'aggiudicazione della procedura al RTI Almaviva che, in ottemperanza di quanto previsto nell'Accordo, in data 4 settembre 2007 ha formalizzato la costituzione del raggruppamento mediante la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo di RTI.

2.3.2 Struttura e regolamento del RTI

Il RTI Almaviva, come analizzato nel precedente par. 2.3.1, è un raggruppamento costituito da un numero considerevole di imprese, ben

otto, in quanto la complessità del servizio da erogare risulta estremamente notevole.

Con la stipula dell'Atto Costitutivo di RTI del 4 settembre 2007 la Almaviva S.p.A. è stata designata quale impresa **mandataria** e, con tale atto, è stato ad essa conferito apposito mandato speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile (cfr. par. 2.2). Inoltre è stata conferita *procura speciale*⁽⁸⁾ al legale rappresentante pro-tempore della mandataria Almaviva affinché possa agire a tutti gli effetti in nome e per conto delle mandanti, nei confronti dell'AGEA e/o nei confronti di altri committenti e/o di terzi concorrenti alla procedura, in tutti gli atti, contratti, pratiche, operazioni, azioni, anche giudiziali, relative e connesse all'aggiudicazione della procedura.

Come si può immaginare la gestione di un gruppo numeroso ed eterogeneo come quello che si sta analizzando richiedeva una struttura centrale di governo estremamente forte, nonché regolamenti ben definiti in merito alle attività da eseguire.

A tal fine il regolamento di RTI del 7 aprile 2006 prevedeva l'istituzione, in caso di aggiudicazione della procedura, di un **Gruppo di Lavoro** composto da otto membri, uno per ogni impresa raggruppata, coordinato dal rappresentante dell'impresa mandataria.

Il gruppo di lavoro, a titolo indicativo e non esaustivo, aveva in carico i seguenti compiti:

- attribuire i lavori/servizi/ricavi nel rispetto delle quote di massima definite nell'Accordo e riprese dal regolamento di RTI;
- predisporre un piano di attività volto al coordinamento delle prestazioni di ciascuna raggruppata al fine di garantire

⁸ La procura speciale è un atto giuridico con cui il rappresentato conferisce il potere di compiere atti giuridici nel suo interesse al rappresentante e l'oggetto sarà il compimento di determinati atti specifici.

l'adempimento di tutti gli obblighi assunti nei confronti della SIN e dell'AGEA;

- analizzare le eventuali esigenze e/o problematiche che ciascuna raggruppata dovesse incontrare nell'esecuzione delle proprie prestazioni e verificarne le conseguenze anche in termini di aggiornamento del piano di attività;
- proporre, qualora ne ricorrano le circostanze e sulla base delle *vocazioni*⁽⁹⁾ di ciascuna raggruppata, una diversa ripartizione delle attività oggetto del contratto;
- approvare le risultanze delle attività eseguite dalle raggruppate;
- gestire eventuali situazioni che comportino la comminazione di *penali*⁽¹⁰⁾ da parte dell'AGEA nei confronti del raggruppamento ed in particolare:
 - fornire tempestive comunicazioni in merito alle mandanti;
 - valutare la fondatezza delle pretese dell'AGEA esaminando tutte le circostanze e le motivazioni addotte;
 - nell'eventualità in cui la pretesa avanzata dall'AGEA non venga ritenuta fondata, contestare le eccezioni e le ragioni del RTI a nome di tutte le raggruppate per il tramite della mandataria;
 - nell'eventualità in cui le pretese avanzate dovessero essere considerate legittime, fermo restando la responsabilità solidale delle raggruppate nei

⁹ Per vocazioni si intendono le attività caratteristiche del core business di ciascuna raggruppata.

¹⁰ La clausola penale è una particolare clausola del contratto, espressione del patto con cui, in via forfettaria e preventiva, si determina l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento.

confronti dell'AGEA – già analizzata nel precedente par. 2.1 –, ripartire la penale in proporzione tra le imprese del RTI che saranno ritenute responsabili dell'inadempimento. Se non fosse possibile identificare la responsabilità dell'inadempimento, la penale sarebbe ripartita secondo le quote di distribuzione dei lavori/servizi/ricavi così come definite nel successivo par. 2.3.4.

Inoltre, al fine di fornire un servizio centralizzato di supporto al governo del raggruppamento, il RTI Almaviva si è dotato di un **Project Management Office** (nel seguito per brevità "PMO"), un ufficio che, affidato alla direzione del legale rappresentante pro-tempore della mandataria, mantiene e garantisce gli standard per la gestione dei progetti all'interno del raggruppamento.

Il PMO del RTI Almaviva, di *controllo*⁽¹¹⁾ ed *esterno*⁽¹²⁾, si occupa principalmente delle seguenti funzioni:

- gestione dei carichi di lavoro afferenti alle singole unità tecniche delle strutture di competenza al fine di garantire un'efficace organizzazione delle diverse attività ed il rispetto delle tempistiche pianificate;

¹¹ Esistono tre principali tipologie di PMO: di supporto, di controllo e di comando. Un *PMO di supporto* fornisce aiuto solo se necessario. Una sorta di "vi daremo le idee e vi forniremo le migliori pratiche, ma potete anche ignorarci completamente e non vi diremo nulla". Un *PMO di controllo* invece, oltre a essere il più comune e diffuso, fornisce modelli, procedure e report aziendali. È un po' una via di mezzo tra il far rispettare alcuni standard e il fornire l'intero spettro di supporto, pur non essendo ancora responsabile di tutto. Un *PMO di comando* indirizza invece la gestione del progetto del lavoro, supporta e controlla l'intero progetto e non lascia spazio a manovre per allontanarsi dai modelli, le procedure e i requisiti di reporting delineati dal PMO. Quest'ultima è la modalità più comune in ambienti altamente regolamentati e ad alto rischio.

¹² I PMO possono essere anche *interni* o *esterni*. I *PMO interni* colmano il divario tra i team che stanno facendo uno sviluppo agile e uno sviluppo molto ripetitivo. Sono comuni nelle aziende che eseguono programmi di grandi dimensioni nella trasformazione dei processi di business. I *PMO esterni* hanno molte delle stesse caratteristiche di quelli interni, ma sono anche abili nel comunicare con i clienti e gli azionisti.

- definizione di modelli e standard di riferimento per la gestione dei progetti;
- monitoraggio dei contratti stipulati con i clienti del RTI Almaviva;
- monitoraggio dei *livelli di servizio*⁽¹³⁾ contrattualmente previsti;
- rendicontazione delle attività eseguite dalle aziende del RTI Almaviva;
- *autorizzazione alla fatturazione*⁽¹⁴⁾ delle attività rendicontate;
- monitoraggio degli adempimenti interni al fine del rilascio delle garanzie richieste contrattualmente;
- monitoraggio degli stati di avanzamento lavoro delle attività in riferimento al rispetto dei budget inizialmente previsti, nonché alle quote di distribuzione dei lavori/servizi/ricavi così come definite nel successivo par. 2.3.4.

Inoltre il regolamento di RTI del 7 aprile 2006, richiama alcuni principi caratteristici dei raggruppamenti di imprese così come analizzati nel precedente par. 2.1, ed in particolare le imprese del RTI Almaviva:

- sono ritenute solidalmente responsabili delle obbligazioni contratte nell'esecuzione delle attività di cui alla procedura in questione;
- mantengono la propria autonomia nella esecuzione, gestione ed amministrazione delle prestazioni di propria competenza, con piena responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti ed oneri di carattere economico, tecnico, finanziario, fiscale e previdenziale;

¹³ Il Livello di Servizio è un indicatore che rappresenta la capacità dell'azienda di rispettare i tempi di consegna concordati, fattore competitivo di crescente importanza.

¹⁴ Il Project Management Office (PMO) autorizza la fatturazione che fisicamente viene effettuata da ogni azienda raggruppata per proprio conto.

- provvedono singolarmente alle rilevazioni contabili dei costi e dei ricavi conseguenti all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza.

Inoltre il regolamento di RTI disciplina le responsabilità della mandataria del raggruppamento, nonché delle mandanti.

In merito alla mandataria, a seguito della procura speciale conferita al legale rappresentante pro-tempore con l'Atto Costitutivo del 4 settembre 2007, sono state definite le seguenti mansioni al fine di agire a tutti gli effetti in nome e per conto delle mandanti e rappresentare le medesime nei confronti della SIN e dell'AGEA:

- stipulare, anche in nome e per conto delle mandanti stesse, tutti gli atti consequenziali e necessari per l'affidamento, la gestione e l'esercizio di quanto oggetto della procedura in caso di aggiudicazione;
- rappresentare le mandanti in via esclusiva, anche in sede processuale, nei confronti dell'AGEA in tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla partecipazione alla procedura in questione, fino all'estinzione di ogni rapporto inerente. Per i contenziosi di maggior rilievo la mandataria può agire solo previa discussione e decisione in seno al Gruppo di Lavoro e fatta salva comunque la facoltà di ciascuna delle mandanti di procedere autonomamente in giudizio.

Altresì ciascuna mandante è tenuta a:

- assicurare la corretta e tempestiva esecuzione delle proprie prestazioni;
- informare tempestivamente la mandataria di ogni difficoltà riscontrata nell'esecuzione delle prestazioni di propria competenza che possa determinare un proprio ritardo o inadempimento ovvero che possa determinare un ritardo o un adempimento delle altre raggruppate;

- comunicare tempestivamente alla mandataria ogni situazione che ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero dai contratti derivanti dall'aggiudicazione della procedura, determini l'applicazione di penali o la *risoluzione del contratto*⁽¹⁵⁾ stesso;
- mettere a disposizione della mandataria tutte le informazioni e gli elaborati necessari ed informare altresì la stessa in modo completo e sollecito sulle circostanze che possono incidere sulla corretta esecuzione del contratto derivante dall'aggiudicazione della procedura.

2.3.3 Costi generali del RTI

La gestione centralizzata di una struttura complessa come quella che è stata analizzata nel precedente par. 2.3.2 inevitabilmente genera dei costi comuni alle raggruppate.

In particolare, nel seguito si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo le principali voci di costo che gravano sulla gestione del RTI Almaviva:

- strutture centrali di governo che operano nell'interesse di tutto il RTI Almaviva nell'esercizio delle attività derivanti dall'aggiudicazione della procedura (Gruppo di Lavoro e PMO);
- sede operativa centrale e di rappresentanza nella quale opereranno le strutture centrali di governo;
- garanzie da rilasciare secondo quanto previsto dal codice degli appalti pubblici, dalla procedura, nonché dai contratti stipulati.

¹⁵ Le stazioni appaltanti, in questo caso di specie l'AGEA, possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia se sono soddisfatte una o più delle condizioni previste nell'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

Tali costi, sostenuti nell'interesse di tutte le aziende del RTI Al maviva, sono addebitati in prima battuta alla mandataria, e successivamente ribaltati a tutte le mandanti che ne beneficiano proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al raggruppamento.

Questa procedura si rende necessaria in quanto il RTI, come previsto dal Codice degli appalti pubblici, peraltro esaminato nel precedente par. 2.1., non ha soggettività giuridica unitaria ma è un raggruppamento nel quale le singole imprese rimangono sempre autonome ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri contributivi ed assicurativi.

A tal fine l'Accordo del 7 aprile 2006 disciplinava le quote di partecipazione ai costi generali del raggruppamento come sopra definiti.

Le obbligazioni sono state ripartite tra le partecipanti al RTI secondo le quote di distribuzione dei lavori/servizi/ricavi così come definite nel successivo par. 2.3.4.

Tale disposizione è altresì ripresa nel regolamento di RTI del 7 aprile 2006 che, richiamando l'obbligo delle raggruppate a concorrere alla partecipazione alle comuni obbligazioni, rimanda alle quote lavori/servizi/ricavi definite dall'Accordo e riportate nel successivo par. 2.3.4.

2.3.4 Le quote lavori

Oltre alla gestione dei costi generali il RTI Al maviva, a valle dell'aggiudicazione del 25 giugno 2007 in proprio favore da parte dell'ente appaltante AGEA, si è trovata a dover gestire l'esecuzione delle relative attività che avrebbero garantito alle raggruppate un introito di circa 100 milioni di euro annui oltre IVA.

L'Accordo in via preliminare e successivamente l'Atto Costitutivo di RTI definivano le quote di massima per la distribuzione dei

lavori/servizi/ricavi che sarebbero derivati dall'aggiudicazione della procedura.

In particolare:

- Almaviva 40,00%
- Auselda AED Group (oggi Green Aus) 20,00%
- IBM 7,20%
- Agriconsulting 6,00%
- Sofiter (oggi Sofiter Tech) 10,00%
- Coopprogetti (per conto del gruppo Coopprogetti PD) 7,00%
- Agrifuturo 1,80%
- Isaf (oggi Telespazio) 8,00%

Il regolamento di RTI del 7 aprile 2006 disciplinava inoltre l'eventualità in cui, nell'esercizio delle attività derivanti dall'aggiudicazione della procedura, il RTI dovesse essere chiamato all'esecuzione di prestazioni diverse da quelle previste dalla procedura iniziale.

In questo caso la ripartizione delle prestazioni medesime sarebbe stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro del RTI di cui si è parlato nel precedente par. 2.3.2.

2.3.5 La perequazione finale

Avendo analizzato le principali caratteristiche ed il funzionamento del complesso RTI Almaviva, all'atto dello scioglimento del raggruppamento, che si verificherà con la conclusione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché all'estinzione di tutte le obbligazioni correlate, sorgerà il problema della perequazione secondo le quote di distribuzione dei lavori/servizi/ricavi come definite nel precedente par. 2.3.4.

In particolare, se per i costi generali (cfr. par. 2.3.3) la ripartizione viene fatta a "consuntivo" una volta che gli stessi vengono sostenuti, per i lavori/servizi/ricavi non può concretizzarsi una procedura analoga.

Infatti, come analizzato nel precedente par. 2.3.2, i lavori/servizi/ricavi vengono attribuiti dal Gruppo di Lavoro nel rispetto delle quote di massima definite nell'Accordo e riprese dal regolamento di RTI.

Tuttavia i lavori/servizi/ricavi vengono attribuiti a budget, pertanto all'atto della loro esecuzione potrebbero subire degli scostamenti più o meno rilevanti rispetto a quanto previsto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, alla mandante Agrifuturo, nel rispetto della propria quota di competenza, vengono affidati lavori/servizi/ricavi dal Gruppo di Lavoro per un importo pari ad euro 400.000,00. A consuntivo finale, per sopraggiunte esigenze nell'esecuzione dei lavori/servizi/ricavi, questi potrebbero risultare di importo superiore al previsto, generando un ricavo inaspettato. Viceversa, la mandante Agriconsulting potrebbe aver eseguito lavori/servizi/ricavi per un importo pari ad euro 800.000,00, a fronte di un affidamento inizialmente previsto dal Gruppo di Lavoro per euro 1.000.000,00.

Tale sbilanciamento va ad incidere sulla quota lavori/servizi/ricavi di competenza di ogni raggruppata, generando delle improprie ripartizioni.

Per ovviare a questo fenomeno distorsivo il Gruppo di Lavoro ha deliberato che le imprese che avranno concluso la propria attività in quota superiore a quella di spettanza (c.d. sopra-quota lavori/servizi/ricavi) dovranno riconoscere una quota del proprio fatturato nei confronti delle imprese che, al contrario, avranno concluso la propria attività in quota inferiore a quella di spettanza (c.d. sotto-quota lavori/servizi/ricavi).

Tale meccanismo viene definito **perequazione finale**.

Il Gruppo di Lavoro, per definire i limiti e le modalità della perequazione finale, ha preso a riferimento le linee generali previste dal negozio giuridico del *subappalto*¹⁶.

A tal fine sono state imposte limitazioni all'importo massimo del sovra-quota, nonché sono state definite le percentuali di fatturato da riconoscere alle imprese in sotto-quota.

In particolare si considera quanto previsto dall'art. 105 comma 2 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016:

- nel comma 2 disciplina che “...l'eventuale *subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture...*”;
- mentre nel comma 14 prevede che “...l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in *subappalto*, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto...”.

In considerazione di quanto sopra, allo scioglimento del RTI Almagora verrà redatto un consuntivo finale nel quale verranno messe in evidenza le posizioni delle varie imprese del RTI.

Il Gruppo di Lavoro nel corso della propria attività di coordinamento dovrà cercare di contenere gli scostamenti dalle quote di lavori/servizi/ricavi definite nel precedente par. 2.3.4 nella misura massima del 30% della quota lavori/servizi/ricavi di spettanza di ogni impresa.

Nel limite massimo dello scostamento previsto (30%) potrà avere luogo l'accordo di perequazione che vedrà le imprese in posizione di sovra-quota riconoscere alle imprese in posizione di sotto-quota un importo di fatturato pari al 20% del mancato lavoro/servizio/ricavo eseguito.

¹⁶ Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Per concludere, nella seguente figura 2 si riporta uno schema di immediata lettura al fine di comprendere in maniera esaustiva le relazioni tra i soggetti implicati nel RTI Almaviva e contestualizzarli con il caso di specie presentato nel capitolo I (il Gruppo Cooperativo Paritetico Cooprogetti PD).




Figura 2 - Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI Almaviva

CAPITOLO III – LE SOCIETA' PARTECIPATE

In questo capitolo si analizzano le società a partecipazione pubblica, con particolare riferimento alle società con capitale pubblico-privato.

Oltre ad analizzare la normativa di riferimento e le caratteristiche principali della conformazione societaria in questione, si esaminerà un caso di specie strettamente correlato con le aggregazioni aziendali affrontate nei precedenti paragrafi 1.3 (Gruppo Cooperativo Paritetico Coopprogetti PD) e 2.3 (RTI Almaviva), il Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura (SIN), una società per azioni con capitale pubblico-privato.

3.1 Normativa di riferimento e caratteristiche principali

Le società a partecipazione pubblica sono società di capitali di diritto pubblico in cui lo Stato detiene una quota parte di partecipazione. Il riferimento normativo principale è il Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito "Testo Unico"), che ha tentato di porre ordine ad un quadro legislativo frammentario e modificato successivamente dal decreto correttivo n. 100 del 16 giugno 2017 e dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n.145 del 2018, articolo 1, commi 721-724).

Le ragioni che hanno portato il legislatore ad emanare il D.lgs. n. 175/16 sono principalmente riconducibili alla razionalizzazione e ottimizzazione del numero di società pubbliche, alla tutela della concorrenza ed al contenimento della spesa pubblica

Come spiegato nel Dossier per la Camera dei Deputati del 22 maggio 2019, il Testo Unico si articola in 4 sezioni:

- la prima parte contiene le disposizioni introduttive riguardo principalmente l'ambito di applicazione e le tipologie di società ammesse;

- la seconda parte contiene principalmente i limiti e le condizioni delle partecipazioni pubbliche, le regole per la costituzione, l'alienazione, l'assunzione ovvero il mantenimento di partecipazioni societarie;
- la terza parte disciplina gli organi di amministrazione e di controllo;
- la quarta parte include le disposizioni volte a incentivare economia ed efficienza con particolare riguardo agli strumenti di razionalizzazione periodica e revisione straordinaria, gestione del personale, norma finanziaria, ecc..

Infine concludono il Testo unico le disposizioni transitorie e abrogative.

Per quanto concerne la prima parte il Testo Unico si riferisce, come riportato nell'art. 1, alla *“costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”*. Il Testo Unico si estende anche, nei casi in cui sia espressamente previsto, alle società quotate e alle società da esse partecipate, *“salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche”* (cfr. art. 1).

Tale normativa si applica:

- come riportato nell'art 3, alle *“società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*;
- come riportato negli artt. 16, 17 e 18, alle società in house, al *“procedimento di quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati”* e alle società miste pubblico-private.

Nel seguente paragrafo 3.2 verrà fornita una breve descrizione delle società miste pubblico-private oggetto di discussione nell'ambito del caso di specie trattato nel seguito del capitolo.

Riguardo le condizioni e i limiti delle partecipazioni pubbliche, le amministrazioni pubbliche, come indicato nell'art. 4, non possono costituire *“società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*.

Di seguito vengono elencate le finalità perseguibili previste nell'art. 4:

- *“...produzione di un servizio di interesse generale;*
- *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;*
- *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore privato selezionato secondo specifiche procedure;*
- *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti;*
- *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici...”*.

Al fine di limitare il potere discrezionale per la costituzione di una società partecipata ovvero l'acquisizione di quote, sono previsti una serie di vincoli.

In particolare si richiede che (cfr. art. 5):

- l'atto deliberativo costitutivo deve essere *“analiticamente motivato”* in riferimento al perseguimento delle finalità sopra elencate, ai principi di *“convenienza economica”* e

“sostenibilità finanziaria” ed ai criteri di “efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”;

- l'atto deliberativo deve essere trasmesso alla *Corte dei Conti*⁽¹⁾, a fini conoscitivi, ed all'*Autorità garante della concorrenza e del mercato*⁽²⁾ (AGCM), per la valutazione degli effetti distorsivi sulla concorrenza.

Nella terza parte del Testo Unico, che disciplina gli organi di amministrazione e di controllo, sono definiti inoltre requisiti specifici alla governance delle società partecipate.

In particolare, le società a controllo pubblico devono adottare un sistema di contabilità separata nel caso di “attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato” (cfr. art. 6).

Ogni società a controllo pubblico, fermo restando i propri sistemi di controllo coerenti con i relativi statuti societari, deve valutare l'opportunità di integrare gli elementi specifici di governance con i seguenti strumenti:

- regolamenti interni ai fini della garanzia della tutela della concorrenza;
- un ufficio di controllo interno adeguato alla dimensione e alla complessità della struttura societaria;
- codici di condotta propri nei confronti di consumatori e risorse interne nonché stakeholder coinvolti;
- programmi di responsabilità sociale d'impresa.

In funzione della tipologia di società partecipata la forma dell'atto deliberativo può consistere nelle seguenti disposizioni (cfr. art. 7):

¹ La Corte dei conti è un organo di rilievo costituzionale, con funzioni di controllo e giurisdizionali, previsto dagli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana che la ricomprende tra gli organi ausiliari del Governo.

² L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), è un'autorità amministrativa indipendente italiana, istituita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, che ha la funzione di tutelare la concorrenza ed il mercato.

- *“...decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;*
- *provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;*
- *deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;*
- *delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche...”.*

A seconda delle casistiche di seguito elencate viene altresì individuato il soggetto deputato a esercitare i diritti dell'azionista:

- per le partecipazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri competenti per materia;
- per le partecipazioni regionali, la Presidenza della regione, salvo diversa disposizione di legge della regione titolare delle partecipazioni;
- per le partecipazioni degli enti locali, il sindaco, il presidente ovvero un loro delegato;
- in tutti gli altri casi le partecipazioni sono gestite dall'organo amministrativo dell'ente.

Relativamente agli organi di amministrazione e di controllo, i requisiti che devono possedere sono i seguenti:

- i componenti di tali organi devono assicurare il rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia da stabilirsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

- i componenti di tali organi devono assicurare il rispetto del *principio di genere*⁽³⁾, almeno nella misura di un terzo;
- l'organo di amministrazione è, tipicamente, costituito da un amministratore unico, sebbene resti ferma la possibilità per le società di proporre una struttura alternativa;
- i criteri di scelta dei componenti devono rispettare i vincoli in termini di inconfiribilità e incompatibilità previste nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (in particolare, si riferiscono ad incompatibilità tra incarichi di amministratori e presidenti di tali organo e dipendenti delle amministrazioni controllanti);
- è fissato un limite massimo per i compensi dei componenti in dipendenza della fascia di appartenenza delle società.

I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate, ai sensi dell'art. 12, "*sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali*".

Relativamente al regime di controllo, invece, viene stabilito quanto segue (cfr. artt. 13 e 14):

- il socio pubblico può presentare denuncia al Tribunale riguardo le presunte irregolarità da parte degli amministratori, qualunque sia l'entità della partecipazione di cui è titolare;
- ai fini preventivi della crisi d'impresa, le società sono assoggettate alla disciplina relativa al fallimento, al concordato preventivo e, qualora ne sussistano le condizioni, all'amministrazione straordinaria. Inoltre gli organi di amministrazione delle società devono

³ Il principio o uguaglianza di genere, conosciuto anche come parità tra i sessi, parità di genere, uguaglianza sessuale o uguaglianza dei generi, è una condizione nella quale le persone ricevono pari trattamenti, con uguale facilità di accesso a risorse e opportunità, indipendentemente dal genere.

prontamente attivare un “*idoneo piano di risanamento*” (cfr. art. 14) in caso ricorrano uno o più indicatori di crisi stabiliti nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio. La mancata adozione di tali provvedimenti costituisce un grave inadempimento ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In caso di fallimento di una società a controllo pubblico vige il divieto per le pubbliche amministrazioni controllanti, per i cinque anni successivi, di costituire nuove società ed acquisire o mantenere partecipazioni in società nel caso in cui gestiscano gli stessi servizi della società fallita.

Inoltre, riguardo alle funzioni di indirizzo, controllo e monitoraggio dell’attuazione del dispositivo normativo, il Testo Unico individua una struttura centrale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

In riferimento alla quarta parte del Testo Unico, ossia le disposizioni volte a incentivare economia ed efficienza, si prevedono requisiti relativi a:

- gestione del personale per cui si applicano le stesse disposizioni del settore privato. Il processo di recruiting delle risorse deve essere effettuato in osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e stabilito con provvedimento da parte della società. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche socie la definizione di “*obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale*” (art. 19). In caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi precedentemente affidati ad una società partecipata, le amministrazioni pubbliche, al fine di procedere con nuove assunzioni devono riassorbire, coerentemente con le carenze organiche e le risorse disponibili, il personale già dipendente dell'amministrazione

e transitate alle dipendenze delle società coinvolte dal processo di reinternalizzazione;

- razionalizzazione periodica: le amministrazioni devono effettuare, con periodicità annuale, analisi in merito all’assetto complessivo delle società di cui detengono quotazioni e, qualora rilevino una delle condizioni di cui al *comma 2 dell’articolo 20 del Testo Unico*⁽⁴⁾, predisporre appositi piani di razionalizzazione per le stesse;
- revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, dirette o indirette, da parte delle amministrazioni pubbliche;
- promozione della trasparenza (cfr. art. 22) prevedendo esplicitamente il richiamo alla trasparenza “*sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti*”.

3.2 Le società a partecipazione pubblico-privata

Le società miste pubblico-private, di cui all’articolo 17 del Testo Unico, sono società “*costituite per la realizzazione e gestione di un’opera pubblica o di un servizio di interesse generale*” in regime di partenariato

⁴ Il comma 2 dell’articolo 20 del Testo Unico recita che “...I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4...”.

con un socio privato e che abbiano come oggetto le attività relative all'appalto in questione.

Il ricorso alle società miste pubblico-private si è notevolmente diffuso negli ultimi anni a causa della crescente esigenza di domanda relativa alle infrastrutture e lavori di pubblica utilità e alla limitata disponibilità di denaro pubblico. Tale modalità consente da una parte di poter utilizzare il finanziamento dei privati e dall'altra la possibilità di fornire una direzione e un potere di controllo alle nuove società costituite.

Di seguito si definiscono i criteri con cui viene selezionato il soggetto privato (cfr. art. 17):

- la sua quota di partecipazione non può essere inferiore al 30%;
- deve essere selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica c.d. a doppio oggetto (quindi la gara deve riguardare sia la sottoscrizione o acquisto di quote societarie da parte del privato sia il contestuale affidamento del contratto d'appalto o di concessione).

Il soggetto privato deve, altresì, coerentemente con l'art. 17, *“possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita”*.

Il bando della procedura ad evidenza pubblica deve includere i seguenti elementi (cfr. art. 17):

- *“l'oggetto dell'affidamento;*
- *i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti;*
- *il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura”*.

L'avviso pubblico deve contenere in allegato *“la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante”* (cfr. art. 17).

Inoltre, il rapporto del socio privato con la pubblica amministrazione non può *“essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione”*. A tal proposito lo statuto deve contenere *“meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio”* (cfr. art. 17).

3.3 Il caso di specie – La SIN

Dopo aver analizzato la normativa di riferimento delle società partecipate, con particolare riferimento alle società miste pubblico-private, si chiuderà la trattazione con l'ultimo caso di specie della presente tesi, il **Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura (SIN)**.

La società SIN è stata istituita il 29 novembre 2005, ai sensi della legge n. 231/2005, con il compito di gestire e sviluppare il *Sistema Informativo Agricolo Nazionale*⁽⁵⁾ (nel seguito “SIAN”), quale sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto delle competenze istituzionali del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca.

In particolare l'art. 4 della succitata legge n. 231, dell'11 novembre 2005, prevede quanto segue: *“...l'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo*

⁵ Il SIAN, per mezzo del suo portale (www.sian.it), rappresenta il punto unitario di accesso alle informazioni e ai servizi resi disponibili in rete dalla Pubblica Amministrazione Centrale (AGEA) e dagli Enti Territoriali (Organismi Pagatori Regionali), permettendo la comunicazione diretta tra gli utenti del nuovo sistema integrato del comparto agricolo e gli interlocutori istituzionali, interni ed esterni all'Amministrazione AGEA.

pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato...". La società a capitale misto pubblico-privato a cui fa riferimento il dispositivo normativo è per l'appunto la SIN.

Come abbiamo potuto esaminare nei precedenti capitoli la SIN è strettamente connessa con i casi di specie analizzati nei paragrafi 1.3 (il Gruppo Cooperativo Paritetico Coopprogetti PD) e 2.3 (il RTI Almaviva).

Nel prosieguo della trattazione approfondiremo il tema mediante l'analisi dei seguenti negozi giuridici stipulati al fine di costituire ed amministrare la SIN:

- Atto Costitutivo del 29 novembre 2005;
- Contratto di Servizio Quadro del 30 gennaio 2006.

3.3.1 La procedura ad evidenza pubblica

La SIN è partecipata:

- al 51% dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
- al 49% dal RTI Almaviva esaminato nel precedente paragrafo 2.3.

In particolare, al fine di fornire una visione d'insieme consapevole della società che ci si appresta ad analizzare, è necessario fare un excursus sullo scenario di mercato nel quale opera l'AGEA.

A tal riguardo entra in gioco un attore fondamentale del mercato nel quale operano i tre casi di specie trattati nella presente tesi di laurea, **l'Unione Europea (UE)**.

L'Unione Europea sostiene la produzione agricola dei Paesi della Comunità attraverso l'erogazione, ai produttori agricoli, di aiuti, contributi e premi. Tali erogazioni vengono gestite dagli Stati Membri dell'UE attraverso gli Organismi Pagatori, istituiti ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006 (Art. 18).

Con il decreto legislativo n. 165/99 è stata istituita l'AGEA per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Pagatore dello Stato Membro Italia.

L'AGEA, organismo di diritto pubblico, nell'espletamento delle sue funzioni di organismo pagatore italiano, ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari, nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli per gli aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri paesi.

In particolare il Reg. (CE) n. 885/2006 introduce tre distinte funzioni che, nell'ambito dell'organismo pagatore, devono essere attribuite a tre diverse "unità organizzative":

- funzione di autorizzazione dei pagamenti: consiste, in sintesi, nel determinare l'importo da pagare ai richiedenti;
- funzione di esecuzione dei pagamenti: consiste, in sostanza, nell'impartire le istruzioni per il pagamento agli istituti "cassieri";
- funzione di contabilizzazione dei pagamenti: consiste nella registrazione dei pagamenti eseguiti nei "libri contabili" e nella predisposizione di sintesi periodiche di spesa ai fini della consuntivazione alla *Commissione Europea*⁽⁶⁾.

⁶ La Commissione europea è una delle principali istituzioni dell'Unione europea, suo organo esecutivo e promotrice del processo legislativo. È composta da un delegato per ogni Stato membro dell'Unione europea (detto Commissario), richiedendo a ciascun delegato la massima indipendenza decisionale dal governo nazionale che lo ha indicato. Rappresenta e tutela gli interessi dell'Unione europea nella sua interezza e avendo il monopolio del potere di iniziativa legislativa, propone l'adozione degli atti normativi dell'UE, la cui approvazione ultima spetta al Parlamento europeo e al

Come citato nel precedente paragrafo 3.3, in attuazione della legge n. 231/2005, con delibera del 25 novembre 2005 l'AGEA ha disposto la costituzione della SIN.

Di conseguenza il 29 novembre 2005 è stato sottoscritto, dall'allora Presidente dell'AGEA, l'Atto Costitutivo della società SIN.

L'oggetto sociale della SIN prevedeva lo svolgimento dei compiti demandati all'AGEA e finalizzati alla gestione ed allo sviluppo del SIAN.

La SIN è un organismo di diritto pubblico e persegue finalità e scopi che rivestono un interesse pubblico.

Sempre in ottemperanza di quanto previsto dalla succitata legge n. 231/2005, nel marzo 2006, AGEA ha bandito la procedura ad evidenza pubblica per individuare il socio privato di minoranza della SIN (in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 del Testo Unico, come analizzato nel precedente paragrafo 3.2).

Nel marzo 2007 è stata aggiudicata la procedura ad evidenza pubblica con l'individuazione del RTI Al maviva (cfr. par. 2.3).

La procedura prevedeva l'acquisizione della partecipazione come socio di minoranza della SIN per una durata di 9 anni, al termine dei quali il raggruppamento privato (RTI Al maviva) avrebbe ceduto la propria quota di partecipazione all'AGEA, facendo diventare la SIN al 100% pubblica (come previsto dall'art. 17 del Testo Unico, il rapporto con il socio privato non può "essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione", pertanto devono essere previsti "meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio").

A tal fine, come abbiamo esaminato nel precedente paragrafo 2.3.1, il RTI Al maviva ha acquisito il 49% del capitale SIN, nel rispetto della quota minima – 30% – di partecipazione di un soggetto privato ad

Consiglio dell'Unione europea; è responsabile inoltre dell'attuazione delle decisioni politiche da parte degli organi legislativi, gestisce i programmi UE e la spesa dei suoi fondi strutturali.

una società partecipata (cfr. art. 17 del Testo Unico e precedente par. 3.2).

Dalle quote di partecipazione al capitale sociale come sopra definite ne consegue che l'AGEA sarà il soggetto che fornirà l'indirizzo strategico alla società all'uopo costituita. A tal riguardo risulta doveroso introdurre il concetto di “*soggetto economico*”.

In particolare si può definire il soggetto economico “...*come colui che – persona fisica o persona giuridica – controlla il netto patrimoniale del soggetto di diritto⁽⁷⁾ e, attraverso gli organi volitivi⁽⁸⁾, è in grado di determinare l'orientamento strategico dell'impresa verso il suo fine statutario...*” (Cafferata R., 2018, *Management in adattamento*, Il Mulino, Bologna, p. 83).

L'azionista che ha la maggioranza assoluta (nel presente caso di specie l'AGEA) o che ha una maggioranza sufficiente a controllare i restanti soci può definire l'orientamento dell'azienda. Egli è il portatore del potere decisionale in quanto controlla il più alto livello della gerarchia aziendale (l'Assemblea Soci, come si vedrà nel successivo paragrafo 3.3.4).

Relativamente alla maggioranza occorre però fare una precisazione: in una società per azioni non sempre la maggioranza del capitale sociale conferisce potere di indirizzo in Assemblea Soci.

Questa circostanza si verifica in quanto la maggioranza del capitale sociale può non corrispondere alla maggioranza dei voti in Assemblea Soci. Tale discrasia è dovuta al fatto che non tutte le azioni

⁷ Il soggetto di diritto (o soggetto giuridico) è, nel diritto, un essere o entità che in un determinato ordinamento giuridico può essere parte di rapporti giuridici ed è quindi destinatario delle norme dello stesso ordinamento. L'insieme dei rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica di cui è parte un soggetto giuridico costituisce il suo patrimonio.

⁸ All'interno di un'azienda si parla di funzioni volitive per far riferimento a quelle attività che consistono nella fissazione degli obiettivi aziendali e delle linee guida che si intende porre in atto per raggiungere tali obiettivi. Nel presente caso di specie l'organo volitivo è rappresentato dall'Assemblea Soci.

in cui è diviso il capitale sociale conferiscono ai possessori i medesimi diritti di voto.

A tal riguardo si evidenzia che il capitale sociale può essere distinto in azioni *ordinarie*⁽⁹⁾ e *privilegiate*⁽¹⁰⁾. Relativamente a quest'ultima categoria le azioni possono essere senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti ovvero con diritto di voto subordinato a verificarsi di particolari condizioni.

Inoltre è da considerare che non tutti gli aventi diritto di voto si recano in Assemblea Soci, pertanto il soggetto economico è colui che ha la maggioranza dei voti di un'Assemblea Soci *validamente costituita*⁽¹¹⁾.

Avendo introdotto il concetto di "soggetto economico" si può conseguentemente parlare di capitale di comando e capitale di controllo di un'impresa.

Per capitale di comando si intende la quota del complesso del capitale sociale che attribuisce a chi la detiene la maggioranza dei voti in Assemblea Soci (la quota del soggetto economico), mentre per capitale controllato si intende la quota residuale detenuta dagli altri soci.

Nel presente caso di specie le azioni sono tutte ordinarie, pertanto risulta evidente che l'AGEA, in possesso del capitale di comando, è il soggetto economico a prescindere, in quanto senza di esso l'assemblea non è validamente costituita (come si vedrà nel successivo par. 3.3.4 non si raggiungerebbe la maggioranza visto che le sue azioni rappresentano il 51% dei voti in Assemblea Soci).

⁹ Le azioni ordinarie assegnano diritti patrimoniali (diritto al dividendo, al rimborso del capitale in caso di scioglimento della società e di opzione in caso di aumento del capitale) ed amministrativi (diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria della società).

¹⁰ Le azioni privilegiate sono azioni nominative che assicurano all'azionista la precedenza nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale all'atto dello scioglimento della società. Dati questi privilegi i portatori di azioni privilegiate subiscono delle limitazioni nel diritto di voto, che è precluso nelle assemblee ordinarie, mentre è concesso in quelle straordinarie. Nell'eventualità in cui le azioni privilegiate conferiscano al titolare il pieno diritto di voto, queste prendono il nome di "azioni preferenziali".

¹¹ Per considerarsi validamente costituita un'Assemblea Soci deve rispettare determinati quorum (cfr. par. 3.3.4).

3.3.2 L'Accordo Quadro

Gli Accordi Quadro, disciplinati dall'*art. 54 del D.lgs. 50/2016*¹², sono negozi giuridici frequentemente utilizzati negli appalti pubblici che

¹² L'art. 54 del D.lgs. 50/2016 recita quanto segue: "...1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.

2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.

3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:

a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro. L'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;

b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti;

prevedono la definizione delle caratteristiche di massima di un contratto, rimettendo la formalizzazione dei dettagli alla stipula di successivi atti.

Dopo aver costituito la SIN, come previsto dalla legge 231/2005, in data 30 gennaio 2006, l'AGEA ha stipulato con la stessa SIN il Contratto di Servizio Quadro (c.d. Accordo Quadro) con il quale gli affida la gestione e lo sviluppo del SIAN.

Gli accordi quadro possono essere essenzialmente di due tipologie:

- **accordi quadro conclusi con un solo operatore economico:** in tali casi vi è un solo aggiudicatario, il quale eseguirà i vari atti esecutivi/contratti applicativi emessi dalla

c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;

b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del presente decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza..."

stazione appaltante (nel caso di specie oggetto di analisi l'AGEA) ad esaurimento del plafond di gara.

- **accordi quadro conclusi con più operatori economici:**
in questo caso la stazione appaltante, una volta aggiudicato lo stesso accordo quadro a più operatori economici, al fine di emettere l'ordine, potrà:
 - se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi o delle forniture, riaprire il confronto competitivo tra gli operatori economici e richiedere una proposta migliorativa;
 - se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi o delle forniture, affidare a un operatore economico secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo;
 - se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi o delle forniture, in parte senza riaprire il confronto competitivo conformemente alla lettera b), e quindi affidare direttamente, e, in parte, riaprire il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro conformemente alla lettera a), sempre che tale possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l'accordo quadro.

L'accordo quadro stipulato dall'AGEA con la SIN fa parte della prima tipologia, gli accordi quadro conclusi con un solo operatore economico, pertanto successivamente sono stati formalizzati gli atti esecutivi/contratti applicativi dall'AGEA nei confronti della SIN e, di

conseguenza, del RTI Al maviva, come vedremo nel successivo paragrafo 3.3.3.

In particolare il presente accordo quadro, in coerenza con quanto previsto nella procedura ad evidenza pubblica di cui al precedente paragrafo 3.3.1, disciplina:

- l'oggetto del contratto che, in coerenza con l'oggetto sociale dell'Atto Costitutivo della SIN, prevede che l'AGEA affidi alla stessa SIN la gestione e lo sviluppo del SIAN;
- la presa in carico dei servizi di cui all'oggetto da eseguire per il tramite del socio privato di minoranza della SIN;
- la durata di 9 anni dalla sottoscrizione del capitale sociale da parte del socio privato di minoranza;
- l'adeguamento triennale del contratto (cfr. par. 3.3.3) a sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ovvero a modifiche normative, legislative, regolamentari o comunitarie intervenute;
- i destinatari dei servizi, erogati prioritariamente in favore di:
 - AGEA;
 - Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Mipaaf);
 - Corpo forestale dello Stato (cessato il 31 dicembre 2016, dal 1° gennaio 2017 gran parte di competenze e personale sono stati trasferiti nel neocostituito Comando unità carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare);
 - Organismi Pagatori regionali (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'organismo pagatore del Piemonte ARPEA, l'organismo pagatore della Calabria ARCEA e l'organismo pagatore della regione Emilia-Romagna AGREAS);

- l'affidamento dei servizi previa stipula di appositi Atti Esecutivi triennali (cfr. 3.3.3) che avrebbero disciplinato i dettagli delle attività da eseguire.

3.3.3 Atti Esecutivi e contratti passivi

L'Accordo Quadro realizza un negozio giuridico dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel vincolare la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle parti.

Come analizzato nel precedente paragrafo 3.3.2 l'accordo quadro si limita a stabilire come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (Atti Esecutivi) riguardanti la fornitura di un determinato servizio.

In pratica l'Accordo Quadro corrisponde alla manifestazione di una procedura ad evidenza pubblica con cui si individua il soggetto delle future pattuizioni contrattuali (nel presente caso di specie è espressione della procedura che ha individuato il RTI Almaviva quale socio di minoranza della SIN).

Con la stipula dell'Accordo quadro non si configura "l'affidamento", ma il presupposto per una serie successiva di affidamenti diretti mediante la sottoscrizione degli Atti Esecutivi che faranno sorgere l'obbligazione in senso lato.

A valle della stipula dell'Accordo Quadro del 30 gennaio 2006, successivamente alla sottoscrizione del capitale sociale da parte del socio privato di minoranza, l'AGEA ha stipulato con la SIN il primo Atto Esecutivo triennale a copertura del periodo 2008-2010.

L'operazione si è ripetuta per i due trienni successivi, 2011-2013 e 2014-2016, come previsto dall'Accordo Quadro del 30 gennaio 2006, a copertura di tutta la durata prevista dalla procedura ad evidenza pubblica (9 anni).

In particolare gli Atti Esecutivi hanno normato:

- l'oggetto e la tipologia del servizio e degli obiettivi da conseguire;

- la durata ed il piano di esecuzione delle attività;
- le risorse impiegate per l'esecuzione del servizio;
- gli standard qualitativi, quantitativi ed economici a cui attenersi nell'esecuzione del servizio;
- le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti per i servizi oggetto del singolo Atto Esecutivo;
- le modalità di fatturazione e pagamento dei corrispettivi di cui al precedente punto;
- le garanzie definitive prestate dal socio privato di minoranza ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni;
- le modalità di monitoraggio, verifica e *collaudo*⁽¹³⁾ dei servizi forniti;
- le modalità di contestazione e le misure da adottare nel caso di inadempienza da parte della società.

Contestualmente con la stipula degli Atti Esecutivi, la SIN procedeva alla stipula nei confronti del RTI Al maviva di corrispondenti contratti passivi.

Questo in virtù della circostanza che il RTI Al maviva, con l'acquisizione della partecipazione in SIN come socio privato di minoranza, ha ottenuto il diritto all'esecuzione dei servizi demandati dall'AGEA alla stessa SIN.

I contratti passivi, anch'essi di durata triennale, disciplinavano gli stessi contenuti dei corrispondenti Atti Esecutivi. L'unica differenza rispetto alle due tipologie di negozio giuridico era rappresentata dai contraenti, in quanto nel primo caso – con gli Atti Esecutivi – il cliente era

¹³ Come previsto al comma 2 dell'art.102 del D.lgs. 50/2016 “...I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali...”.

l'AGEA, mentre nel secondo caso – con i contratti passivi – il cliente diventava la SIN (con il RTI Almagora fornitore).

3.3.4 Gli organi sociali

Come analizzato nel precedente paragrafo 3.3.1 la SIN è una società per azioni con capitale pubblico al 51% e privato al 49%.

Gli organi sociali di direzione, amministrazione e controllo della SIN sono:

- l'Assemblea Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

L'**Assemblea Soci** (nel seguito solo "Assemblea") è l'organo collegiale nel quale si forma, secondo il criterio maggioritario, la volontà sociale. Tutti gli altri organi sociali sono ad essa subordinati.

L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Azionisti e le deliberazioni prese vincolano anche i dissenzienti e gli assenti, salvo il diritto di recesso previsto dalla legge.

L'*Assemblea ordinaria e straordinaria*⁽¹⁴⁾ è convocata dagli Amministratori presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea a cura del Consiglio di Amministrazione (nel seguito solo "CdA"), ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta un socio, a mezzo

¹⁴ L'assemblea è ordinaria quando (art. 2364 del Codice Civile):

- approva il bilancio;
- nomina o revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il revisore contabile;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulle altre questioni poste alla sua attenzione dalla legge, dallo statuto o dagli amministratori.

L'assemblea è straordinaria quando è chiamata a deliberare (art. 2365 del Codice Civile):

- sulle modificazioni dello statuto (compreso l'aumento del capitale sociale);
- sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

avviso inviato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando vi partecipi l'intero capitale sociale, l'intero CdA nonché la maggioranza dei *sindaci effettivi*¹⁵⁾, tutti i suddetti siano stati debitamente informati della riunione e nessuno di essi si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

E' consentito l'intervento in assemblea con mezzi di comunicazione dislocati in più luoghi, attraverso collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tal caso l'assemblea si reputa svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il verbalizzante e devono essere adottate le misure necessarie affinché:

- a) il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accerti l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, ovunque essi si trovino, regoli lo svolgimento dell'adunanza, possa constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) il verbalizzante percepisca adeguatamente i fatti da verbalizzare;
- c) tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

¹⁵ Componenti del Collegio Sindacale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del CdA ovvero, in caso di assenza o impedimento, dalla persona eletta dall'Assemblea stessa.

Il Presidente, nel caso in cui il verbale non sia redatto da un notaio, è assistito da un segretario, nominato dall'assemblea anche tra i non soci e, se il Presidente lo ritiene opportuno, da due scrutatori designati nello stesso modo.

Per garantire la validità dell'Assemblea sono richiesti determinati *quorum*⁽¹⁶⁾ assembleari.

In particolare:

- L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno la metà del capitale sociale, eccezion fatta, in seconda convocazione, per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza delle azioni rappresentate in assemblea;
- L'assemblea straordinaria si costituisce e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno il 51% del capitale sociale.

Il **Consiglio di Amministrazione**, subordinato all'Assemblea, è l'organo collegiale al quale è affidata la gestione della società.

Il CdA della SIN è composto da cinque membri, dei quali tre sono nominati dal socio pubblico di maggioranza, l'AGEA, ai sensi dell'*art. 2449 c.c.*⁽¹⁷⁾, scelti anche fra non soci, e due sono nominati dall'Assemblea ordinaria su designazione dei soci privati.

¹⁶ Il termine quorum indica il numero di partecipanti o elettori necessario affinché una votazione sia valida.

¹⁷ L'*art. 2449 c.c.* recita quanto segue: "...Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno

Gli *Amministratori*⁽¹⁸⁾ possono essere nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e potranno essere rieletti a norma di legge; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per gli Amministratori non opera il divieto di cui all'*articolo 2390 del Codice Civile*⁽¹⁹⁾.

Il CdA nomina, su designazione di AGEA, il Direttore Generale e gli conferisce le deleghe.

Il CdA è convocato, sia nella sede sociale che altrove, ma comunque, nel territorio dell'Unione Europea.

Il Presidente convoca il CdA qualora lo ritenga conveniente ovvero quando ne riceva richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o dal Presidente del Collegio Sindacale.

La convocazione deve essere fatta con avviso inviato a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effettivo con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni del CdA sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di assenza o di impedimento, dall'Amministratore nominato dalla maggioranza dei presenti.

In mancanza di regolare convocazione sono valide le riunioni del Consiglio se vi intervengono tutti i suoi membri e tutto il collegio sindacale e nessuno vi si opponga.

nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica...

¹⁸ Membri del CdA.

¹⁹ L'art. 2390 c.c. recita che: "...*Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea.*

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni...

Il CdA è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il CdA è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, tranne quelli espressamente riservati per legge e per statuto all'Assemblea.

La rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione, spettano al Presidente del CdA.

Il **Collegio Sindacale** è l'organo della società al quale è demandato il compito di vigilare sull'attività degli amministratori e controllare che la gestione e l'amministrazione della società si svolgano nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo.

Il Collegio sindacale della SIN si compone di tre membri effettivi, tra i quali il presidente, e di due membri supplenti, muniti dei requisiti di legge. Essi durano in carica per tre esercizi e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Il Collegio sindacale ha i poteri di cui all'*art. 2403bis c.c.*⁽²⁰⁾ e, quando non è nominato un revisore, esercita la revisione legale dei conti sulla società.

²⁰ L'art. 2403bis c.c. recita che "...I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.

L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate...".

3.3.5 Lo scenario complessivo

A chiusura della presente tesi di laurea si riportano nella seguente figura 3 i collegamenti tra i casi di specie esaminati nei precedenti paragrafi 1.3 (Gruppo Cooperativo Paritetico Cooprogetti PD), 2.3 (RTI Almaviva) e 3.3 (SIN).




Figura 3 - Lo scenario complessivo

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA): <https://www.agea.gov.it/>
- Agriconsulting S.p.A.: <https://www.agriconsulting.it>
- Agrifuturo Soc. Coop.: <http://www.agrotecnici.it/agrifuturo.htm>
- Agrotecnica A.R.P.A. Soc. Coop.: <http://www.arpacoop.it>
- Almaviva S.p.A.: <https://www.almaviva.it>
- Associazione temporanea di impresa: <http://www.gliappalti.it/associazione-temporanea-di-impresa/>
- Cafferata R., 2018, *Management in adattamento*, Il Mulino, Bologna
- Casillo M., 2018, *Le società pubbliche – D.lgs. n. 175/2016 e il correttivo del 2017*: <http://www.salvisjuribus.it/le-societa-pubbliche-d-lgs-n-1752016-e-il-correttivo-del-2017/>
- Cirillo M., 2018, *I Raggruppamenti Temporanei d'Impresa verticali, orizzontali e misti: aspetti di novità normativa*: <https://www.4clegal.com/settore-pubblico/raggruppamenti-temporanei-dimpresa-verticali-orizzontali-misti-aspetti-novita>
- Codice degli Appalti: <https://www.codiceappalti.it/>
- Cooprogetti Soc. Coop.: <http://www.cooprogetti.it/>
- Corintea Soc. Coop.: <http://www.corintea.it/>
- D.R.E.Am. Italia Soc. Coop.: <http://www.dream-italia.it/>
- Da Musocco V., *cosa sono i gruppi cooperativi paritetici*: <https://www.oggiappalti.it/cosa-sono-i-gruppi-cooperativi-paritetici/>
- Di Francia D., 2018, *Gli accordi quadro*: <http://www.appaltiecontratti.it/2018/04/20/gli-accordi-quadro/>
- Fondazione Pacioli, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*: <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/im>

- ce/aree-tematiche/pac/DOC_2003_24_%20Patrimoni%20destinati.pdf
- Genco R., 2004, *Gruppi cooperativi e gruppo cooperativo paritetico*:
https://www.analisiaziendale.it/gruppi_cooperativi_e_gruppo_cooperativo_paritetico_2000019.html
 - Green Aus S.p.A.: <http://www.greenaus.it>
 - IBM Italia S.p.A.: <https://www.ibm.com>
 - L'accordo quadro non impegna la spesa, 2018:
<https://app.tuttogare.it/news/2018-06-26-l-accordo-quadro-non-impegna-la-spesa>
 - Lorenzoni G., 1990, *L'architettura di sviluppo delle imprese minori*, Il Mulino, Bologna
 - Mataluni F., *Le società a partecipazione pubblica: limiti di scopo e di attività*:
<https://www.sipotra.it/old/wp-content/uploads/2016/10/14.1.3.pdf>
 - Mellone C., *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*:
https://www.dirittoprivatoinrete.it/societa/spa/i_patrimoni_destinati_ad_uno.htm
 - Minussi D., 2018, *Raggruppamento temporaneo di imprese*:
https://www.e-glossa.it/wiki/raggruppamento_temporaneo_di_imprese.aspx
 - Narducci R., *Le società a partecipazione pubblica - Il testo unico*:
<https://www.guidaentilocali.it/wp-content/uploads/08-2018.pdf>
 - Perinu R., 2015, *Il raggruppamento temporaneo di imprese*:
<https://www.magistraturaindipendente.it/informazioni-di-orientamento.htm>
 - Project Management Office (PMO): https://www.cwi.it/cio/project-management-office-pmo_42109548
 - Raggruppamenti temporanei di imprese:
<https://www.sentenzeappalti.it/2019/05/13/raggruppamenti->

temporanei-di-imprese-ratio-e-finalita-limitazioni-da-parte-della-stazione-appaltante-nullita-del-bando-art-36-art-45-art-48-art-83-d-lgs-n-502016/

- Raggruppamento temporaneo di imprese: <http://www.gliappalti.it/raggruppamento-temporaneo-di-imprese/>
- Rho A., 2016, *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016): un primo inquadramento*: <https://zoppolatoeeassociati.it/articoli-e-news/articoli/testo-unico-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica-d-lgs-n-175-2016-un-primo-inquadramento/>
- Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN): <https://www.sin.it/>
- Società a partecipazione pubblica, 2019: https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105323.pdf?_1567396177504
- Società parteciate, 2019: <https://www.soldioggi.it/societa-partecipate-15814.html>
- Sofiter Tech S.r.l.: <http://www.sofitertech.com>
- Studio legale Braggio, *Raggruppamento temporaneo (RTI, ATI)*: <http://www.studiolegalebraggio.it/+Raggruppamento-temporaneo-RTI-ATI-+>
- Studio legale Braggio, *Requisiti di partecipazione*: <http://www.studiolegalebraggio.it/+Requisiti-di-partecipazione-+>
- Studio Legale Giurdanella, 2019, *Raggruppamenti di imprese e consorzi negli appalti, secondo l'ANAC*: <https://www.giurdanella.it/2019/03/12/raggruppamenti-imprese-consorzi-appalti/>
- Telespazio S.p.A.: <https://www.telespazio.com>